

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 189

45° anno

9 agosto 2002

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 189/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 189/02	Pubblicazione di misure ricapitolative conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	2
2002/C 189/03	Comunicazione relativa alla richiesta di poter beneficiare del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori presentata dalla Repubblica di Uzbekistan	21
2002/C 189/04	Comunicazione a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio — Caso COMP/C1/N.38.369 — Accordo quadro T-Mobile Deutschland/VIAG Interkom (Notifica) ⁽¹⁾	22
2002/C 189/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2728 — ATG/Wallenius Wilhelmsen Lines/ATN Autoterminal Neuss) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	28
2002/C 189/06	Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata (Caso COMP/M.2816 — Ernst & Young France/Andersen France) ⁽¹⁾	29
2002/C 189/07	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese	30
2002/C 189/08	Avviso relativo al dazio compensativo e al dazio antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l'altro, dell'India: cambiamento d'indirizzo di una società soggetta ad un'aliquota di dazio compensativo e di dazio antidumping individuale	34

IT

2

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 agosto 2002

(2002/C 189/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	0,9687	LVL	lats lettoni	0,5882
JPY	yen giapponesi	116,92	MTL	lire maltesi	0,4129
DKK	corone danesi	7,4276	PLN	zloty polacchi	4,0578
GBP	sterline inglesi	0,6335	ROL	leu rumeni	32036
SEK	corone svedesi	9,2955	SIT	tolar sloveni	227,2814
CHF	franchi svizzeri	1,4621	SKK	corone slovacche	43,926
ISK	corone islandesi	83,24	TRL	lire turche	1583000
NOK	corone norvegesi	7,478	AUD	dollari australiani	1,8113
BGN	lev bulgari	1,9461	CAD	dollari canadesi	1,5228
CYP	sterline cipriote	0,57412	HKD	dollari di Hong Kong	7,5557
CZK	corone ceche	30,723	NZD	dollari neozelandesi	2,1292
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,7125
HUF	fiorini ungheresi	244,65	KRW	won sudcoreani	1164,09
LTL	litas lituani	3,4523	ZAR	rand sudafricani	10,1315

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Pubblicazione di misure ricapitolative conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE⁽¹⁾ relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, così come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾

(2002/C 189/02)

Conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva, la Commissione pubblica almeno una volta l'anno, l'elenco ricapitolativo delle misure adottate dagli Stati membri. Sino ad oggi, sono state pubblicate le misure adottate dai seguenti Stati membri⁽³⁾: Italia (GU C 277 del 30.9.1999, pag. 3, corrette dalla presente pubblicazione), Germania (GU C 277 del 29.9.2000, pag. 4), Regno Unito (GU C 328 del 18.11.2000, pag. 2) e Austria (GU C 16 del 19.1.2002, pag. 8).

ITALIA⁽⁴⁾

CORRIGENDUM a 1999/C 277/03

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — ITALIA

(2001/C 208/27)

Le misure notificate dalla Repubblica italiana alla Commissione conformemente alla procedura ex articolo 3 bis, paragrafo 2, sono state adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, con delibera n. 8/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 marzo 1999, successivamente modificata dalla delibera n. 172/1999 del 28 luglio 1999:

Articolo 1

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.
2. Per «evento di particolare rilevanza per la società» si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:
 - a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;
 - b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;
 - c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
 - d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Articolo 2

1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90 %) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:
 - a) le Olimpiadi estive ed invernali;
 - b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
 - c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
 - d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
 - e) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
 - f) il Giro d'Italia;
 - g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
 - h) il Festival italiano della musica di Sanremo.
2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

⁽³⁾ Le misure adottate dalla Danimarca (pubblicate sulla GU C 14 del 19.1.1999, pag. 6) sono state revocate con effetto dall'1.1.2002, pag. 7).

⁽⁴⁾ Fa fede unicamente il testo italiano.

GERMANIA ⁽⁵⁾

C 277/4

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

29.9.2000

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2000/C 277/04)

Le misure notificate dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione conformemente alla procedura ex articolo 3 bis, paragrafo 2, sono state adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, nel quadro della conclusione del Quarto trattato statale sulla diffusione radiotelevisiva (Rundfunkstaatsvertrag) ⁽⁶⁾.

*Articolo 5 bis***Diffusione radiotelevisiva di grandi eventi**

1. Nella Repubblica federale di Germania, le televisioni a pagamento sono autorizzate a trasmettere eventi di particolare rilevanza per la società (grandi eventi) solo a condizione che l'emittente o un terzo ne garantiscano la diffusione, a condizioni adeguate, su canali liberamente accessibili in diretta o, laddove ciò risulti impossibile a causa di eventi concomitanti, in differita parziale. Qualora non raggiungano un accordo sulle condizioni adeguate, le parti convengono di accettare l'arbitrato previsto dall'articolo 1025 et seq. del Codice di procedura civile, con congruo anticipo rispetto alla data in cui si svolge l'evento. Laddove non venga convenuta una procedura arbitrale per ragioni che l'emittente o la terza parte dovranno motivare, la diffusione radiotelevisiva di cui al presente paragrafo sarà considerata impossibile a condizioni adeguate. Sono considerati generalmente accessibili solo i programmi captati da oltre due terzi del pubblico tedesco.
2. Ai fini del presente trattato sono considerati grandi eventi:
 - 1) le Olimpiadi estive ed invernali;
 - 2) tutte le partite della nazionale tedesca nel campionato del mondo di calcio e nel campionato europeo di calcio, nonché la partita d'inizio, le semifinali e la finale, anche qualora non sia coinvolta la nazionale tedesca;
 - 3) le semifinali e la finale della Coppa di Germania;
 - 4) tutte le partite della nazionale tedesca di calcio, in casa e fuori casa;
 - 5) la finale dei tornei europei di calcio (Champions' League, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA) qualora siano coinvolte squadre tedesche.

Quando un grande evento sia costituito da una serie di eventi, ogni singolo evento è assimilato a un evento importante. Il presente elenco è emendabile solo in base ad un accordo concluso da tutti i Länder.

⁽⁵⁾ Fa fede unicamente il testo tedesco.

⁽⁶⁾ Entrato in vigore il 1° aprile 2000.

REGNO UNITO ⁽⁷⁾

C 328/2

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

18.11.2000

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — REGNO UNITO

(2000/C 328/02)

Le misure adottate in applicazione dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva e notificate alla Commissione in conformità con la procedura prevista all'articolo 3 bis, paragrafo 2, dal Regno Unito sono indicate nei seguenti estratti:

[Estratti dalla sezione IV della Legge sulle trasmissioni radiotelevisive 1996]

LEGGE SULLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE 1996**Capitolo 55**

SEZIONE IV

EVENTI SPORTIVI E ALTRI EVENTI DI INTERESSE NAZIONALE

Elenco degli eventi:

97. 1) Ai fini della presente sezione, un «evento inserito nell'elenco» è un evento sportivo o un altro evento di interesse nazionale incluso sino a nuovo ordine in un elenco stabilito dal ministro ai fini della presente sezione.

2) Il ministro non può in alcun momento redigere, modificare o cessare di aggiornare un elenco quale quello indicato al precedente comma 1 senza aver previamente consultato:

- a) la BBC;
- b) la Welsh Authority;
- c) la Commissione, e
- d) in relazione ad un evento rilevante, la persona dalla quale possano essere acquisiti i diritti di trasmissione televisiva.

Ai fini del presente comma, un evento rilevante è qualunque evento sportivo o qualunque altro evento di interesse nazionale, che il ministro si proponga di inserire o meno nell'elenco.

3) Dal momento in cui ha stabilito o modificato un elenco quale quello di cui al precedente comma 1, il ministro lo pubblica nel modo che egli ritenga più opportuno per sottoporlo all'attenzione:

- a) delle persone di cui al precedente comma 2, e
- b) di qualunque persona titolare di una licenza rilasciata dalla Commissione ai sensi della sezione I della Legge del 1990, o di una licenza di diffusione di programmi digitali rilasciata da tale Commissione in virtù della sezione I della presente Legge.

4) Nel presente articolo, l'espressione «interesse nazionale» si riferisce a eventi che hanno interesse in Inghilterra, in Scozia, nel Galles o nell'Irlanda del Nord.

5) L'aggiunta di qualsiasi evento rilevante in un elenco quale quello indicato al precedente comma 1, non ha effetto:

- a) sulla validità dei contratti stipulati prima della data alla quale il ministro ha consultato le persone di cui al comma 2 sulla proposta di aggiunta, ovvero
- b) sull'esercizio dei diritti acquisiti in virtù di tale contratto.

(7) Fa fede unicamente il testo inglese.

6) L'elenco stabilito dal ministro ai fini dell'articolo 182 della Legge del 1990, nella versione immediatamente applicabile prima dell'entrata in vigore del presente articolo, si presume stabilito ai fini della presente sezione.

Categorie di servizi:

98. 1) Ai fini della presente sezione, i servizi di programmazione televisiva e quelli satellitari all'interno dello Spazio economico europeo (SEE) sono suddivisi in due categorie nel modo seguente:

- a) i servizi indicati al comma 2 e per i quali la ricezione dei programmi inseriti nel servizio non dà luogo ad alcun pagamento, e
- b) tutti i servizi di programmazione televisiva che, per il momento non rientrano nella lettera a).

2) I servizi di cui al comma 1, lettera a), sono i seguenti:

- a) i servizi regionali e nazionali del Channel 3;
- b) il Channel 4, e
- c) i servizi di trasmissione televisiva proposti dalla BBC.

3) Il ministro può, con decreto, modificare il comma 2 al fine di eliminare o di aggiungere qualunque servizio ai servizi ivi menzionati.

4) Qualunque decreto emanato ai sensi del comma 3 può essere annullato con decisione adottata da una delle camere del Parlamento.

[. . .]

Restrizioni in materia di trasmissioni televisive di eventi inseriti nell'elenco:

101. 1) Qualunque soggetto che fornisce un servizio rientrante in una delle due categorie definite al comma 1 dell'articolo 98 (il «primo servizio»), destinato ad essere ricevuto nella totalità o in una parte del territorio del Regno Unito non può trasmettere in diretta, nel quadro di tale servizio, la totalità o una parte di un evento inserito nell'elenco, senza aver ottenuto il previo consenso della Commissione, a meno che:

- a) un'altro soggetto, che garantisce un servizio rientrante nell'altra categoria definita da tale comma (il «secondo servizio») non abbia acquisito il diritto di inserire nel secondo servizio la trasmissione in diretta dell'intero evento o di parte dell'evento, e
- b) l'area nella quale è diffuso il secondo servizio copra o comprenda la totalità o la quasi totalità dell'area nella quale il primo servizio viene fornito.

2) La Commissione può revocare qualunque consenso dato in applicazione del precedente comma 1.

3) Il mancato rispetto del comma 1 non inficia la validità del contratto.

4) Il comma 1 non è applicabile quando il fornitore di programmi televisivi che garantisce il primo servizio esercita diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente articolo.

Potere della Commissione di imporre sanzioni:

102. 1) Se la Commissione:

- a) ritiene che il titolare di una licenza rilasciata ai sensi della sezione I della Legge del 1990 o di una licenza di programmi digitali rilasciata ai sensi della sezione I della presente Legge non si sia conformato alle disposizioni dell'articolo 101, comma 1, e
- b) non ritiene che sia in ogni caso irragionevole attendere che l'interessato si conformi a tale disposizione,

può ordinargli di pagare alla Commissione, entro un termine prefissato, un'ammenda determinata nel suo ammontare.

2) Se la Commissione ritiene che, in relazione ad una istanza di licenza presentata in applicazione dell'articolo 101, comma 1, il titolare di una licenza rilasciata ai sensi della sezione I della Legge del 1990 o di una licenza di diffusione di programmi digitali rilasciata ai sensi della sezione I della presente Legge:

- a) le abbia comunicato informazioni inesatte su un punto importante, ovvero
- b) non abbia comunicato un'informazione importante al fine di indurla in errore,

può ordinargli di pagare alla Commissione, entro un termine prefissato, un'ammenda determinata nel suo ammontare.

3) L'importo di un'ammenda inflitta ai soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 non può eccedere l'importo ottenuto moltiplicando il corrispettivo da prendere in considerazione per il coefficiente legale.

4) Ai sensi del comma 3:

- a) il «corrispettivo da prendere in considerazione» designa l'importo fissato dalla Commissione come rappresentante la parte del corrispettivo versato dal soggetto cui viene inflitta l'ammenda per l'acquisizione dei diritti di diffusione televisiva in questione, e
- b) il «coefficiente legale» corrisponde al coefficiente fissato periodicamente dal ministro per decreto.

5) Un decreto del tipo indicato al precedente comma 4, lettera b), può essere annullato con decisione di una delle due camere del Parlamento.

6) Qualunque somma percepita dalla Commissione in applicazione dei precedenti commi 1 e 2 non costituisce un'entrata della Commissione, ma è versata al Fondo consolidato.

7) Qualunque somma pagabile da un soggetto alla Commissione in applicazione dei precedenti commi 1 e 2 può essere recuperata dalla Commissione in quanto debito dell'interessato nei suoi confronti.

Dovere d'informazione del ministro:

103. 1) Se la Commissione:

- a) ritiene che un organismo emittente non si sia conformato alle disposizioni dell'articolo 101, comma 1, e
- b) non ritiene che sia in ogni caso irragionevole attendere che tale organismo si conformi a tali disposizioni,

essa ne informa il ministro.

2) Se la Commissione ritiene che, in relazione ad una domanda di benessere presentata in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, che un organismo emittente:

- a) le abbia comunicato informazioni inesatte su un punto importante, ovvero
- b) non abbia comunicato un'informazione importante al fine di indurla in errore,

essa ne informa il ministro.

3) Nel presente articolo, il termine «organismo emittente» designa la BBC o la Welsh Authority.

Codice di orientamento:

- 104.** 1) La Commissione elabora e può modificare periodicamente un codice:
- a) che precisa in quali circostanze la telediffusione di eventi inseriti nell'elenco in generale, o di un particolare evento inserito nell'elenco, debba o meno essere considerata come trasmissione in diretta ai fini della presente sezione, e
 - b) che contiene indicazioni in merito ai fattori da prendere in considerazione per determinare:
 - i) se la Commissione debba dare o meno il benestare di cui all'articolo 101, comma 1, ovvero
 - ii) ai fini dell'articolo 102, comma 1, o dell'articolo 103, se non sia irragionevole, in ogni caso, attendere che il fornitore di programmi televisivi si conformi alle disposizioni dell'articolo 101, comma 1.
- 2) La Commissione tiene conto delle disposizioni del codice nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dalla presente sezione.
- 3) Prima di elaborare o di modificare il codice, la Commissione consulta qualunque persona essa ritenga opportuno.
- 4) Dal momento in cui la Commissione ha elaborato o modificato il codice, lo pubblica nel modo che ritiene più adeguato per sottoporlo all'attenzione:
- a) della BBC;
 - b) della Welsh Authority;
 - c) di ogni soggetto da cui possono essere eventualmente acquistati i diritti di telediffusione di un evento inserito nell'elenco, e
 - d) di ogni soggetto titolare di una licenza rilasciata dalla Commissione ai sensi della sezione I della Legge del 1990, o di una licenza di diffusione di programmi digitali rilasciata dalla Commissione ai sensi della sezione I della presente Legge.

Interpretazione della sezione IV e disposizioni complementari:

- 105.** 1) Nella presente sezione (e salvo incompatibilità con il contesto), il termine:
- «Channel 4» ha lo stesso significato che ha nella sezione I della Legge del 1990;
- «la Commissione» identifica la Commissione indipendente per la televisione;
- «evento inserito nell'elenco» ha il significato indicato all'articolo 97, comma 1;
- «in diretta» viene interpretato conformemente al codice elaborato ai sensi dell'articolo 104;
- «servizio nazionale di Channel 3» e «servizio regionale di Channel 3» hanno lo stesso significato che hanno nella sezione I della Legge del 1990;
- «servizio di emittenza televisiva» ha lo stesso significato che ha nella sezione I della Legge del 1990;
- «fornitore di programmi televisivi» ha il significato indicato all'articolo 99, comma 2;
- «servizio di programmi televisivi» ha lo stesso significato che ha nella sezione I della Legge del 1990.
- 2) L'articolo 182 della Legge del 1990 (che vieta la trasmissione di alcuni eventi nel quadro di formule televisive «pay-per-view») è abrogato.

[Estratti del Regolamento 2000 sulle trasmissioni televisive]

REGOLAMENTI

2000 N. 54

TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Regolamento 2000 sulle trasmissioni televisive (The Television Broadcasting Regulations 2000)

Data di elaborazione: 14 gennaio 2000

Data di presentazione al Parlamento: 14 gennaio 2000

Data di entrata in vigore: 19 gennaio 2000

Considerando che il ministro è un ministro designato ⁽⁸⁾ ai fini dell'articolo 2, comma 2, della Legge sulle Comunità europee 1972 ⁽⁹⁾ per quanto riguarda le misure collegate alle trasmissioni televisive;

Pertanto il ministro, nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dall'articolo 2, comma 2, della Legge sulle Comunità europee del 1972 e di tutti gli altri poteri che ne derivano, adotta il seguente regolamento:

Riferimento e entrata in vigore

- 1) Potrà essere fatto riferimento al presente regolamento con la denominazione di «Regolamento 2000 sulle trasmissioni televisive».
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2000.

[...]

Modifiche della Legge sulle trasmissioni televisive del 1996

3. La sezione IV della Legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996 ⁽¹⁰⁾, (eventi sportivi ed altri eventi di interesse nazionale) è modificata in conformità con l'allegato al presente regolamento.

[...]

14 gennaio 2000

Chris Smith

Ministro della Cultura, dei mezzi d'informazione e dello sport

⁽⁸⁾ S.I. 1997/1174.

⁽⁹⁾ 1972, c. 68; in virtù della modifica dell'articolo 1, paragrafo 2 della Legge sulle Comunità europee, con l'articolo 1 della Legge sullo Spazio economico europeo del 1993 (c. S.I.), un decreto può essere adottato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della Legge sulle Comunità europee, al fine di attuare gli obblighi che incombono al Regno Unito, creati o derivanti dall'accordo sullo Spazio economico europeo firmato a Porto il 2 maggio 1992 (Cm 2073) e il protocollo recante adeguamento di tale accordo, firmato a Bruxelles, il 17 marzo 1993 (Cm 2183).

⁽¹⁰⁾ 1996 c. 55.

ALLEGATO

Regolamento 3

MODIFICHE ALLA LEGGE SULLE TRASMISSIONI TELEVISIVE DEL 1996: EVENTI SPORTIVI E ALTRI EVENTI DI INTERESSE NAZIONALE

1. L'articolo 98 è sostituito dal seguente articolo:
- Categorie di servizi: **98. 1)** Ai fini della presente sezione, i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE sono suddivisi nelle due seguenti categorie:
- a) i servizi dei programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE i quali, sino a nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste, e
 - b) tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE.
- 2) Nel presente articolo, le «condizioni richieste» che devono essere soddisfatte da un servizio sono le seguenti:
- a) la ricezione del servizio non deve dar luogo ad alcuna remunerazione, e
 - b) il servizio deve essere ricevuto dal almeno il 95 % della popolazione del Regno Unito.
- 3) Ai fini del comma 2, lettera a) non si tiene conto dei diritti pagabili a titolo di licenza televisiva, così come definita all'articolo 1, comma 7, della Legge sulla telegrafia senza fili del 1949.
- 4) La condizione enunciata al presente comma 2, lettera b):
- a) si presume soddisfatta da qualunque servizio regionale di Channel 3 dal momento in cui è soddisfatta da Channel 3 nel suo insieme, e
 - b) si presume soddisfatta da Channel 4 dal momento in cui è soddisfatta da Channel 4 e S4C congiuntamente.
- 5) La Commissione pubblicherà periodicamente un elenco dei servizi di programmi televisivi e dei servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE che le sembrano soddisfare le condizioni richieste.
- 6) Nel presente articolo, l'espressione «servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE» designa qualunque servizio:
- a) di trasmissione per la ricezione generale di programmi televisivi via satellite;
 - b) fornito da un soggetto che, ai fini della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, è sotto la giurisdizione di uno stato SEE diverso dal Regno Unito.»
- [. . .]
3. All'articolo 101 (Restrizioni in materia di trasmissioni televisive di eventi inseriti nell'elenco), sostituire, nel primo punto in cui si presenta, la parola «soggetto» con l'espressione «fornitore di programmi televisivi».
- [. . .]

9. All'articolo 105, paragrafo 1 (Interpretazione della sezione IV):

- a) dopo la definizione «la Commissione», aggiungere: «evento designato», in rapporto con uno Stato membro del SEE diverso dal Regno Unito, ha il significato dato all'art. 101A;»;
- b) nella definizione di trasmissione «in diretta», prima di «è», inserire «in relazione con la trasmissione televisiva di un evento inserito nell'elenco», e
- c) dopo la definizione di «servizio nazionale di Channel 3» e di «servizio regionale di Channel 3» aggiungere: «“S4C” ha lo stesso significato che ha nella sezione I della Legge del 1990».

[Estratti del Codice dell'Independent Television Commission (ITC) relativo agli eventi sportivi e agli altri eventi inseriti nell'elenco, versione modificata del gennaio 2000]

CODICE RELATIVO AGLI EVENTI SPORTIVI E AD ALTRI EVENTI INSERITI NELL'ELENCO

Prefazione

1. La Legge del 1996 sulle trasmissioni radiotelevisive («la Legge»), così come modificata dal Regolamento 2000 sulle trasmissioni televisive («il Regolamento»), fa obbligo alla CIT di elaborare e di modificare periodicamente un codice che regolamenta taluni aspetti relativi alla trasmissione televisiva di eventi sportivi ed altri eventi di interesse nazionale che figurano nell'elenco stabilito dal ministro della Cultura, dei mezzi d'informazione e dello sport. Dopo aver consultato gli organismi emittenti, gli enti sportivi, i titolari di diritti sportivi e tutte le altre parti interessate, la CIT ha prodotto il presente codice al fine di rispettare tale obbligo legale definito all'articolo 104 della Legge. [...]
2. La Legge limita l'acquisto da parte di fornitori di programmi televisivi di diritti esclusivi di trasmissione in diretta della totalità o di parte degli eventi inseriti nell'elenco e la trasmissione in esclusiva di tali eventi, senza il preventivo consenso della CIT (vedi sezione IV della Legge). La Legge attribuisce alla CIT il potere di infliggere ammende ai titolari delle licenze, se i limiti in materia di trasmissione in diretta degli eventi inseriti nell'elenco non sono stati rispettati, se sono state comunicate alla CIT informazioni inesatte o se non sono state comunicate informazioni importanti. Se i titolari delle licenze in questione sono la BBC o S4C, la CIT deve informarne il ministro. La CIT tiene conto delle disposizioni del presente codice nell'esercizio dei poteri che le sono attribuiti.
3. Il ministro definisce gli «eventi inseriti nell'elenco», conformemente alla legge e l'elenco attualmente in vigore è presentato nell'allegato 1. Il ministro può in qualsiasi momento aggiungere o cancellare eventi dall'elenco, ma è tenuto a consultare previamente la BBC, la *Welsh Authority*, la CIT e il titolare dei diritti relativi all'evento in questione. Nel giugno 1998, il ministro ha ampliato l'elenco per includere gli eventi del gruppo B, restando inteso che essi non sarebbero stati trattati nello stesso modo di quelli inseriti nel gruppo A. Gli eventi del gruppo A sono quelli che possono essere trasmessi in diretta in modo esclusivo solo se sono soddisfatte alcune condizioni. I criteri e i fattori che la CIT deve prendere in considerazione sono indicati ai paragrafi da 12 a 16 del presente codice. Gli eventi del gruppo B sono quelli che possono essere trasmessi in diretta in modo esclusivo solo se sono state

adottate disposizioni per garantire un'ulteriore ritrasmissione. Lo standard minimo ritenuto adeguato dalla CIT in materia di ulteriore ritrasmissione è definito ai paragrafi 17 e 18 del presente codice.

[...]

Disposizioni generali e contesto

6. Per quanto riguarda la trasmissione in diretta di eventi inseriti nell'elenco, la Legge definisce due categorie di servizi di programmi televisivi: i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE e che, sino a nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste (la «prima categoria»), e tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE (la «seconda categoria»). Le condizioni da soddisfare sono le seguenti: a) la ricezione del servizio non deve dar luogo a remunerazione e b) il servizio deve essere ricevuto da almeno il 95 % della popolazione del Regno Unito. I servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE e fanno parte della prima categoria sono inseriti in un elenco pubblicato periodicamente dalla CIT (cfr. allegato 2). Tali esigenze sono previste dalla Legge, così come modificata dal Regolamento 2000 sull'emittenza televisiva. Qualunque contratto di trasmissione televisiva in diretta di un evento inserito nell'elenco e stipulato da un'emittente deve menzionare che i diritti sono stati acquisiti in vista di una diffusione nel quadro di un servizio che rientra in una sola delle due categorie. In altri termini, devono essere stipulati contratti separati per ciascuna categoria. Un'emittente che garantisce un servizio il quale rientra in una delle due categorie (il «primo servizio») non può trasmettere in diretta in modo esclusivo la totalità o parte di un evento del gruppo A senza aver ottenuto il previo consenso della Commissione, a meno che un'emittente che garantisce un servizio che rientra nell'altra categoria (il «secondo servizio») non abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta lo stesso evento o la stessa parte dell'evento. La regione nella quale il secondo servizio viene diffuso deve coprire o ricomprendere la (quasi) totalità dell'area nella quale il primo servizio viene ricevuto. Il primo e il secondo servizio possono essere garantiti da titolari di licenze appartenenti alla stessa proprietà, ma tra di loro debbono inserire un'emittente in ciascuna delle due categorie sopra descritte.

7. Questi limiti sono applicabili solo ai diritti acquisiti sia dopo l'entrata in vigore dell'articolo 101 della Legge del 1996, vale a dire dopo il 1° ottobre 1996, sia dopo che il ministro ha cominciato a contattare i titolari di diritti nel quadro dell'aggiornamento dell'elenco, vale a dire dopo il 25 novembre 1997, come indicato all'allegato 1.
8. Un evento può essere inserito nell'elenco dal momento in cui presenta un interesse a livello nazionale, sia in Inghilterra che in Scozia, nel Galles o nell'Irlanda del Nord. Per questo motivo, ad esempio, la finale della Coppa di Scozia di calcio figura nell'elenco. Secondo la Legge, tali eventi possono essere trasmessi solo nella parte del territorio del Regno Unito in cui i telespettatori sono suscettibili di essere maggiormente interessati. Pertanto, il riferimento fatto a Channel 3 nell'allegato 2 riguarda sia un programma regionale dato o una serie di programmi regionali di Channel 3, sia Channel 3 nel suo insieme.
9. La Legge intende offrire la possibilità di seguire eventi in diretta. È importante sottolineare che essa non richiede né garantisce la trasmissione in diretta degli eventi inseriti nell'elenco, compresi Channel 3, Channel 4 o la BBC. È altrettanto vero che la Legge non vieta che eventi inseriti nell'elenco siano trasmessi in diretta in modo esclusivo nel quadro di tale servizio o di altri servizi, nella misura in cui la CIT constati il rispetto di talune condizioni (cfr. paragrafi da 12 a 18).
10. Le particolari regole che la CIT deve pubblicare sono presentate qui di seguito. La CIT ne garantirà il regolare aggiornamento e potrà modificarle alla luce dell'esperienza acquisita.

Definizione dell'espressione «in diretta»

11. L'articolo 104 della Legge fa obbligo alla CIT di precisare in quali circostanze la trasmissione di eventi inseriti nell'elenco in generale, o di un evento particolare inserito in un elenco, debba o meno essere considerata «in diretta». Quando la CIT ha esaminato la questione, ha ritenuto che per garantire l'interesse dei telespettatori occorre permettere loro, nella misura del possibile, di seguire l'evento, via via che esso si svolge. In altri termini, la trasmissione in diretta della maggior parte degli eventi sportivi, compresi quelli che si svolgono in fusi orari diversi, si definisce come simultanea al loro svolgimento (si verifica contemporaneamente all'evento). Poiché gli eventi sono tuttavia di natura e durata variabile, è impossibile dare a tale nozione una definizione unica. Le regole seguenti dovrebbero consentire di interpretare tale definizione con tutta la necessaria flessibilità:
 - i limiti in materia di trasmissione in diretta sono applicabili durante l'evento in questione,
 - se l'evento comprende giochi o incontri distinti, i limiti sono applicabili durante lo svolgimento di ciascuno di tali giochi o incontri,
 - se è previsto che un evento unico duri più giorni, i limiti sono applicabili a ciascuno dei giorni in cui l'evento si verifica, durante lo svolgimento,
 - quando un evento comprende più parti distinte che si sovrappongono nel tempo (come avviene per i giochi olimpici o la fase finale della Coppa del mondo di calcio) e che non possono quindi essere trasmessi si-

multaneamente nella loro integralità alla televisione, i limiti sono applicabili a ciascuno degli incontri o a ciascuna delle gare come se si trattasse di un singolo evento.

Fattori da prendere in considerazione per dare o revocare il consenso a una trasmissione in esclusiva

12. L'articolo 104, comma 1, lettera b) della Legge fa obbligo alla CIT di disciplinare gli aspetti da prendere in considerazione per determinare se deve dare il proprio consenso a che un'emittente, la quale fornisce un servizio che rientra nella prima categoria (il «primo servizio»), trasmetta in diretta in modo esclusivo un evento (o parte di un evento), mentre nessun altro organismo emittente che fornisce un servizio che rientra nell'altra categoria (il «secondo servizio») ha acquisito gli stessi diritti o l'area nella quale il secondo servizio è destinato a essere diffuso non copre né ricomprende la totalità o la quasi totalità dell'area nella quale il primo servizio è ricevuto.
13. Per determinare se è opportuno dare il consenso, la CIT potrebbe limitarsi a stabilire che la possibilità di acquisire i diritti fosse generalmente nota e che nessun organismo emittente che fornisce un servizio che rientra nell'altra categoria si sia dichiarato interessato di acquisirli al titolare dei diritti, né aveva presentato un'offerta in questo senso. Tuttavia, la CIT dovrà verificare che gli organismi emittenti abbiano avuto una reale possibilità di acquisire tali diritti a condizioni eque e ragionevoli. Per farsi un'opinione in materia, dovrà tenere conto di alcuni o di tutti i seguenti criteri:
 - un invito a manifestare interesse, sia sotto forma di annuncio pubblico che di licitazione privata, riguardante l'acquisizione dei diritti deve essere stato comunicato apertamente e simultaneamente a organismi emittenti che rientrano in entrambe le categorie,
 - dall'inizio dei negoziati, la documentazione e/o le pubblicazioni commerciali devono descrivere tutti gli aspetti importanti della procedura di negoziato e di acquisizione dei diritti, nonché i termini e le condizioni importanti, compreso il tenore dei diritti disponibili,
 - se i diritti relativi all'evento inserito nell'elenco fanno parte di un insieme di diritti, quest'ultimo deve essere proposto alle stesse condizioni agli organismi emittenti che rientrano nelle due categorie. Sarebbe tuttavia preferibile che i diritti in questione possano essere acquisiti indipendentemente dagli altri (orari di grande ascolto, trasmissioni in differita ecc.),
 - le condizioni o i costi collegati all'acquisizione dei diritti (ad esempio costi di produzione) devono essere stati chiaramente specificati e non devono essere più vantaggiosi per l'una o per l'altra delle categorie di servizi,
 - il prezzo richiesto deve essere equo, ragionevole e non comportare discriminazioni tra le due categorie di servizi. La nozione di prezzo equo varia in funzione del tipo di diritti proposti e del loro valore agli occhi degli organismi emittenti. Un'ampia forbice di prezzi dovrebbe in linea di principio essere considerata come equa, ma la CIT terrà conto in particolare dei seguenti elementi per farsi un'opinione in materia:

- i diritti precedentemente richiesti per l'evento o per eventi analoghi,
 - l'ora di programmazione della trasmissione in diretta dell'evento,
 - le potenzialità che la trasmissione in diretta dell'evento potrebbe generare a livello di entrate o di telespettatori (ad esempio, vendita di spot pubblicitari o sponsorizzazioni, prospettive di entrate collegate ad abbonamenti),
 - il periodo durante il quale i diritti sono offerti, e
 - la concorrenza sul mercato.
14. Per dare agli organismi emittenti una reale possibilità di acquisire i diritti, occorre anche offrire loro un termine ragionevole. La nozione di termine ragionevole varia in funzione delle circostanze, e in particolare della complessità dei negoziati, della produzione e della trasmissione del programma collegato all'evento, e del periodo che passa tra la data alla quale i diritti sono proposti e il verificarsi dell'evento. Il termine fissato deve offrire a tutte le parti la realistica possibilità di negoziare e di concludere accordi. Il termine non deve essere troppo lungo, poiché ciò impedirebbe agli organismi emittenti di conformarsi al presente codice.
15. Il consenso della CIT è inoltre richiesto quando l'area nella quale il servizio è destinato ad essere fornito non copre né ricomprende la totalità, o la quasi totalità, dell'area nella quale l'altro servizio è destinato ad essere ricevuto. Per determinare se deve dare o meno il suo consenso, la CIT terrà conto degli interessi dei vari telespettatori nelle varie aree, nonché nella zona di copertura dei vari organismi emittenti.
16. In linea generale il consenso viene dato per l'intero periodo per il quale i diritti sono acquisiti in considerazione del fatto che il prezzo pagato riflette, tra l'altro, la durata dei diritti. Tuttavia, la CIT revocherà il suo consenso sia su richiesta dell'organismo emittente che l'ha ottenuto, sia se il consenso è stato dato in base ad informazioni false o tali da indurre in errore. Inoltre, la CIT prenderà in considerazione la possibilità di revocare il consenso se risulterà che i diritti siano stati acquisiti per un periodo prolungato al fine di eludere lo spirito della legge. Per determinare cosa debba intendersi per periodo prolungato, la CIT terrà conto dei precedenti relativi all'evento in questione e ad eventi analoghi, ivi inclusi i periodi per i quali i diritti sono concessi ad organismi emittenti che non rientrano nell'ambito di competenze del Regno Unito per trasmissioni all'estero.
17. Per quanto riguarda gli eventi del gruppo B che figurano nell'allegato 1, la CIT consentirà affinché un evento sia trasmesso in diretta in esclusiva da un organismo emittente che garantisce un servizio che rientra in una delle due categorie (il «primo servizio»), se sono state adottate adeguate disposizioni volte a garantire un'ulteriore ritrasmissione da parte di un organismo emittente che garantisce un servizio che rientra nell'altra categoria (il «secondo servizio»). La CIT pretenderà come minimo che il secondo servizio abbia acquisito diritti che gli consentano di trasmettere una sintesi dei momenti più importanti o di garantire una trasmissione in differita che presenti almeno il 10 % della durata programmata dell'evento (o della parte dell'evento che si svolge in un giorno determinato), con un minimo di 30 minuti ad evento (o della parte dell'evento che si svolge in un giorno determinato) avente una durata minima di un'ora; la durata prescelta sarà la più lunga. A

tal fine, quando un evento si compone di varie parti che si svolgono contemporaneamente, la durata programmata dell'evento si definisce come il periodo che passa tra il momento programmato per l'inizio della prima parte dell'evento che si svolge in un giorno determinato e il momento programmato per la fine dell'ultima parte dell'evento che si svolge nello stesso giorno. Il secondo servizio deve avere il controllo editoriale del contenuto e della programmazione della sintesi dei momenti principali o della trasmissione in differita, con l'eccezione di restrizioni che possono essere imposte riguardo il secondo servizio che non potrà programmare questi ultimi prima che sia passato un periodo determinato dal momento programmato per la fine dell'evento (o della parte dell'evento che si svolge in un giorno determinato). Il periodo massimo suscettibile di essere imposto è il seguente:

Per un evento la cui fine è programmata	Termine massimo
Tra mezzanotte e le 8	La trasmissione della sintesi dei momenti principali o la trasmissione in differita deve iniziare non oltre le 10
Tra le 8 e le 20.30	Sino a due ore
Tra le 20.30 e le 22.00	La trasmissione della sintesi dei momenti principali o la trasmissione in differita deve iniziare non oltre le 22.30
Tra le 22.30 e mezzanotte	Sino a 30 minuti

18. Oltre quanto precede, il diritto di effettuare un commento radiofonico in diretta dell'evento deve essere stato acquisito da un servizio di radiodiffusione con copertura nazionale o da un organismo che fornisce servizi sportivi alle stazioni radio che costituiscano una rete nazionale o quasi nazionale.
19. Può accadere che un secondo servizio non sia in grado o non sia disposto a fornire, o a farlo in maniera adeguata, un'ulteriore ritrasmissione. La CIT determinerà in questo caso se è opportuno dare il proprio consenso affinché la trasmissione esclusiva in diretta dell'evento possa essere effettuata senza ulteriori ritrasmissioni. A tal fine la CIT terrà conto di fattori identici o analoghi a quelli esposti nei paragrafi da 12 a 16.

Circostanze nelle quali non debbono essere inflitte sanzioni

20. Secondo l'articolo 104 della Legge, la CIT deve inoltre disciplinare il tema degli elementi da prendere in considerazione per determinare se sia o meno irragionevole attendersi che un fornitore di programmi televisivi rispetti i limiti relativi alla trasmissione in diretta di eventi inseriti nell'elenco e, pertanto, se è opportuno imporre sanzioni in caso di mancato rispetto di tali limiti. Tenuto conto della lunghezza dei termini di esecuzione generalmente disponibili per offrire, vendere e acquisire diritti, la CIT ritiene che saranno estremamente rari i casi nei quali sarebbe ragionevole che un organismo emittente trasmetta un evento in modo esclusivo senza aver ottenuto il previo consenso della CIT. Un organismo emittente che intenda trasmettere in diretta un evento inserito nell'elenco senza aver ottenuto il consenso della CIT e che viola in tal modo l'articolo 101, paragrafo 1, della Legge, dovrà convincere la CIT sia che il termine trascorso tra il momento in cui la possibilità di acquisire i diritti è stato annunciato e la data in cui si

verifica l'evento era troppo corto perché si potesse ottenere tale consenso, sia che esso riteneva di essersi conformato alla normativa sulla base di false informazioni. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'organismo emittente dovrà convincere la CIT di aver adottato tutte le disposizioni necessarie per verificare che un organismo emittente che garantiva un servizio rientrante nell'altra categoria aveva acquisito i diritti.

Procedure per la richiesta di consenso

21. La richiesta di consenso della CIT per la trasmissione esclusiva in diretta di un evento inserito nell'elenco deve essere indirizzata per iscritto al segretario della CIT ed essere accompagnata da una descrizione completa dei motivi sui quali si basa, nonché qualunque altra informazione pertinente. La richiesta deve essere presentata con sufficiente anticipo rispetto al verificarsi dell'evento (se possibile, almeno tre mesi) in modo tale che la CIT disponga del tempo necessario per decidere se il consenso deve essere concesso. Una volta presentata la richiesta, la CIT inizierà normalmente col pubblicare un annuncio che invita gli organismi emittenti che garantiscono servizi i quali rien-

trano nella categoria diversa da quella cui appartiene il richiedente, o eventuali titolari di diritti o altre parti interessate a presentare le loro osservazioni. A seconda delle risposte ottenute e del risultato delle indagini effettuate dalla CIT in materia, il richiedente potrà essere invitato a comunicare informazioni complementari per iscritto e/o a partecipare a una riunione con il personale della CIT.

22. Gli organismi emittenti sono pregati di notare che la Legge richiede il consenso della CIT per trasmettere in diretta in modo esclusivo gli eventi del gruppo B, anche se sono rispettate le norme minime enunciate ai paragrafi 17 e 18. In questo caso, tuttavia, il consenso sarà sistematicamente concesso.

23. La CIT risponderà quanto più rapidamente possibile alle richieste. Pubblicherà le sue decisioni motivate tenendo conto dell'interesse legittimo che hanno le parti a che sia rispettato il carattere confidenziale delle informazioni.

[...]

Gennaio 2000

Allegato 1

ELENCO DI EVENTI SPORTIVI STABILITO DAL REGNO UNITO

GRUPPO A

I giochi olimpici
 La fase finale della Coppa del mondo di calcio
 La finale della Coppa d'Inghilterra
 La finale della Coppa di Scozia (in Scozia)
 Il Grand National
 Il Derby
 La fase finale del torneo di Wimbledon (tennis)
 La fase finale dei Campionati europei di calcio
 La finale della Rugby League Challenge Cup (*)
 La finale della Coppa del mondo di rugby (*)

GRUPPO B

Gli incontri amichevoli di valutazione di cricket disputati in Inghilterra
 Gli incontri di qualifica del torneo di Wimbledon (tennis)
 Tutti gli altri incontri della fase finale della Coppa del mondo di rugby (*)
 Gli incontri del torneo delle «sei nazioni» (rugby) cui partecipano squadre britanniche (*)
 I giochi del Commonwealth (*)
 Il Campionato del mondo di atletica (*)
 La Coppa del mondo di cricket — le finali, le semifinali e gli incontri cui partecipano squadre britanniche (*)
 La Ryder Cup (golf)
 L'Open di golf (*)

NOTA: le restrizioni sono applicabili ai diritti acquisiti dopo il 1° ottobre 1996, tranne per quanto riguarda gli eventi seguiti da un asterisco, per i quali la data da prendere in considerazione è il 25 novembre 1997.

*Allegato 2***ELENCO DEI SERVIZI IN POSSESSO DELLE «CONDIZIONI RICHIESTE» ENUNCIATE NEL REGOLAMENTO 2000**

CHANNEL 3 (ITV)

CHANNEL 4

BBC 1

BBC 2

[Risposta scritta del ministro a un'interrogazione parlamentare del deputato Sig. Hugh Bayley del 25 novembre 1997]

CULTURA, MEZZI DI COMUNICAZIONE E SPORT**Trasmissione di eventi sportivi**

Sig. Bayley: interrogazione rivolta al ministro della Cultura, dei mezzi d'informazione e dello sport sui progressi che sono stati compiuti nella revisione dell'elenco degli eventi sportivi prevista dalla IV sezione della Legge del 1996; Farà una dichiarazione? [17935]

Sig. Chris Smith: Ho consultato le parti interessate circa i principi da applicare nella stesura dell'elenco e pubblico oggi i criteri che, spero, renderanno il processo più trasparente. Ho inoltre costituito un gruppo consultivo i cui membri hanno una conoscenza approfondita delle questioni sportive, delle trasmissioni radiotelevisive e dei relativi aspetti pubblici. I membri del gruppo sono:

Lord Gordon of Strathblane (presidente)

Sig. Alastair Burt

Sig. Jack Charlton

Sig. Steve Cram

Sig.ra Kate Hoey, deputato

Sig. Michael Parkinson

Sig. Clive Sherling

Prof. David Wallace

Ho invitato questo gruppo a pronunciarsi in funzione dei seguenti criteri:

- a) se gli eventi o una parte di essi potrebbero essere cancellati dall'elenco, e
- b) se altri eventi sportivi di grande rilievo potrebbero essere aggiunti all'elenco.

Come prima tappa del processo di revisione dell'elenco, i titolari di diritti sugli eventi già inseriti nell'elenco, nonché di diritti che riguardano altri eventi sportivi di grande rilievo, sono formalmente consultati come previsto dalla Legge del 1996. I loro contributi potranno essere presi in considerazione dal gruppo consultivo.

I titolari di diritti relativi ai seguenti eventi saranno consultati:

Eventi già inseriti nell'elenco:

I giochi olimpici

La fase finale della Coppa del mondo di calcio

La finale della Coppa d'Inghilterra (FA Cup)

La finale della Coppa di Scozia (solo per la Scozia)

Gli incontri amichevoli di valutazione di cricket cui partecipano squadre inglesi

Il torneo di tennis di Wimbledon (solo il fine settimana delle finali è presente nell'elenco)

Il Grand National

Il Derby

Altri eventi sportivi di grande rilievo:

La Coppa del mondo di cricket
La Coppa del mondo di rugby
Le Coppe europee di calcio
I giochi del Commonwealth
Il Campionato del Mondo di atletica
Il Gran Premio di Gran Bretagna
Il torneo delle «sei nazioni» di rugby
L'Open di golf
La Ryder Cup

Il gruppo può chiedere che altri eventi siano inseriti nella revisione dell'elenco e i titolari dei diritti saranno in questo caso consultati.

Il gruppo inizia a lavorare immediatamente e spero che mi farà conoscere le sue raccomandazioni prima di Pasqua. Deciderò allora quali cambiamenti saranno eventualmente da apportare all'elenco attuale.

[Estratti di un comunicato del ministero della Cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport del 25 novembre 1997]

[. . .]

3. I criteri che dovranno essere utilizzati dal gruppo di revisione nelle sue considerazioni sono i seguenti:

Orientamenti riguardanti l'inserimento nell'elenco degli eventi sportivi di grande rilievo

Per sapere se un evento è suscettibile di essere inserito nell'elenco, il ministro deve consultare «le istanze regolatrici» del settore audiovisivo nonché i titolari di diritti in questione. Questa nota mette in rilievo i fattori che il ministro deve prendere in considerazione per decidere di inserire un evento nell'elenco.

Al fine di poter essere inserito nell'elenco, un evento deve soddisfare i seguenti criteri:

- l'evento ha una particolare risonanza a livello nazionale, non semplicemente un significato per coloro che seguono normalmente lo sport in questione; si tratta di un evento federatore per la nazione; un punto comune a tutti nel calendario nazionale.

Un tale evento può verosimilmente rientrare nell'una o nell'altra di queste categorie:

- si tratta di un evento sportivo di importanza nazionale o internazionale,
- coinvolge la squadra nazionale o rappresentanti del paese negli sport in questione.

Un evento che soddisfa i criteri essenziali può verosimilmente rientrare nell'elenco, ma tale inserimento non è automatico. Avrà tanto maggiori probabilità di essere inserito nell'elenco se possiede alcune delle seguenti caratteristiche:

- l'audience televisiva sarà con ogni probabilità notevole,
- è storicamente trasmesso in diretta su servizi gratuiti.

Per sapere in che misura inserire un tale evento nella lista, il ministro dovrà prendere in considerazione altri fattori relativi ai costi e benefici per lo sport in questione, all'industria audiovisiva e ai telespettatori quali ad esempio:

- in che misura è pratico offrire una copertura totale su un canale generalista — dal momento che gli eventi di lunga durata quali le stagioni di campionato che comportano numerosi incontri non saranno nuovamente inseriti interamente nell'elenco,
- l'impatto dell'inserimento nell'elenco nel ridurre le entrate o le potenziali entrate dello sport in questione, e le conseguenze di tale riduzione per gli investimenti volti ad aumentare la partecipazione e/o a migliorare i livelli delle prestazioni e/o a creare strutture sicure,

- il potenziale impatto dell'inserimento nell'elenco sul mercato audiovisivo, compreso il futuro investimento nelle trasmissioni sportive, il livello di concorrenza e la posizione degli organismi pubblici emittenti,
- se vi siano accordi volti a garantire che l'evento sia accessibile a tutti i telespettatori attraverso sintesi, trasmissioni in differita e/o commenti radiofonici.

Per scegliere gli eventi da inserire nell'elenco, il ministro dovrà prendere in considerazione tali fattori in modo cumulativo. Non esiste un fattore unico che implica l'inserimento dell'elenco, e il fatto di non soddisfare a un criterio non può automaticamente squalificare un evento.

4. Il ministro ha dato questa risposta scritta dopo un'interrogazione parlamentare di Hugh Bayley, (città di York).

[Risposta scritta del ministro a un'interrogazione parlamentare del deputato Sig. Gareth R. Thomas del 25 giugno 1998]

CULTURA, MEZZI DI COMUNICAZIONE E SPORT

Eventi sportivi inseriti nell'elenco

Sig. Gareth R. Thomas: interrogazione rivolta al ministro della Cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport per sapere se effettuerà una dichiarazione sul risultato della revisione dell'elenco degli eventi di grande rilievo inseriti nell'elenco della IV parte della Legge del 1996 sulle trasmissioni radiotelevisive. [47969]

Sig. Chris Smith: la mia revisione dell'elenco è ora terminata. L'ho effettuata alla luce dei criteri che ho pubblicato l'anno scorso. Ho effettuato ampie consultazioni sui criteri e sul contenuto dell'elenco ed ho considerato con attenzione le osservazioni che mi sono state presentate. Ho accettato i principi generali della relazione prodotta dal gruppo consultivo presieduto da Lord Gordon of Strathblane.

Con effetto immediato, ho modificato l'elenco degli eventi della IV parte della Legge del 1996 sulle trasmissioni radiotelevisive.

Ho inserito nell'elenco i seguenti eventi che richiedono una copertura indiretta da parte degli organismi emittenti terrestri gratuiti (nella categoria A come specificato nella Legge del 1996):

I giochi olimpici

La fase finale della Coppa del mondo di calcio

La finale della Coppa d'Inghilterra (FA Cup)

La finale della Coppa di Scozia (solo per la Scozia)

Il torneo di tennis di Wimbledon (finali)

Il Grand National

Il Derby

Aggiungo i seguenti eventi all'elenco, sulle stesse basi:

La fase finale del Campionato europeo di calcio

La finale della Challenge Cup della lega di rugby

La finale della Coppa del mondo di rugby

Dopo aver preso attentamente in considerazione le raccomandazioni del gruppo consultivo, ho concluso che un certo numero di incontri dei tornei di qualificazione per la Coppa del Mondo e per il Campionato europeo soddisfacevano i criteri previsti per essere inseriti nell'elenco. Ritengo che sia importante che gli incontri cruciali di tali campionati siano accessibili a tutti i telespettatori ed è quindi opportuno cercare un accordo a livello nazionale al fine di proteggere la trasmissione gratuita in diretta degli incontri più importanti di tali eventi.

Ho inoltre inserito nell'elenco alcuni altri eventi, su basi diverse. Per questi ultimi, ho raccomandato alla CIT che un organismo emittente appartenente alla categoria B possa ritrasmetterli in diretta (come specificato nella Legge del 1996) a condizione che vi siano accordi soddisfacenti affinché una seconda copertura da parte di un organismo emittente della categoria A possa essere realizzata. Ho chiesto alla CIT di fissare uno standard minimo accettabile per questa seconda diffusione, combinando una copertura totale in differita, una serie di sintesi e commenti radiofonici in diretta.

Tali eventi sono i seguenti:

Gli incontri amichevoli di valutazione di cricket giocate in Inghilterra

Gli incontri del torneo di Wimbledon (tranne le finali)

Tutti gli altri incontri delle finali della Coppa del mondo di rugby

Gli incontri del torneo delle «sei nazioni» giocati da una delle nazionali britanniche

I giochi del Commonwealth

I Campionati del mondo di atletica

La Coppa del mondo di cricket — la finale, le semifinali e gli incontri giocati da una delle nazionali britanniche

La Ryder Cup

L'Open di golf

AUSTRIA ⁽¹⁾

Pubblicazione, ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23) relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60)

(2002/C 16/08)

I provvedimenti adottati dalla REPUBBLICA D'AUSTRIA ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva e notificati alla Commissione conformemente alla procedura definita all'articolo 3 bis, paragrafo 2, sono resi noti mediante i seguenti estratti dal Bundesgesetzblatt [BGBL. = Gazzetta ufficiale] I n. 85/2001 e II n. 305/2001:

85. Legge federale concernente l'esercizio di diritti esclusivi di telediffusione (FERG)

Il Nationalrat ha deciso quanto segue:

Articolo I

Ambito d'applicazione

§ 1. 1) La presente legge si applica, ad eccezione del paragrafo 5, soltanto alle emittenti televisive soggette alle disposizioni della legge ORF, BGBL. n. 379/1984, o della legge sulla televisione privata [Privatfernsehgesetz], BGBL. I n. 84/2001.

2) I diritti di telediffusione acquisiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge non sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo 3, purché le convenzioni alla base

di tali diritti non siano prolungate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Eventi di grande interesse sociale

§ 2. Per evento di grande interesse sociale ai sensi della presente legge s'intendono soltanto gli eventi indicati in un decreto emesso in conformità del paragrafo 4.

Obblighi dell'emittente

§ 3. 1) Qualora un'emittente abbia acquisito diritti esclusivi di telediffusione di un evento considerato di grande interesse sociale ai sensi di un decreto emesso in conformità del paragrafo 4, gli è fatto obbligo di consentire che l'evento possa essere seguito, mediante un programma televisivo liberamente accessibile, da almeno il 70 % degli abbonati o delle persone non soggette ad obbligo di abbonamento in Austria secondo la modalità stabilita nel decreto (diffusione in diretta o in differita, cronaca completa o parziale). Ai sensi del presente capoverso, si intende per «in differita» un intervallo non superiore alle 24 ore, a decorrere dall'inizio di un evento fino alla fine della trasmissione.

⁽¹⁾ Fa fede unicamente il testo tedesco.

2) Ai sensi della presente legge, si intende per «programma televisivo liberamente accessibile» un programma che il telespettatore possa ricevere senza costi supplementari o obbligo di pagamento regolare per l'utilizzo di impianti tecnici di decodifica. Non sono considerati costi o pagamenti supplementari ai sensi del presente capoverso la corresponsione del canone d'abbonamento (§ 2 RGG), del pagamento a programma (§ 20 RFG), di una tariffa d'allacciamento a una rete via cavo o di un canone di abbonamento da pagare al gestore della rete via cavo.

3) L'obbligo di cui al capoverso 1 s'intende assolto qualora l'emittente abbia dimostrabilmente e ragionevolmente cercato, nel quadro delle adeguate e abituali condizioni di mercato, di consentire la libera ricezione dell'evento ai sensi del capoverso 1. Per addivenire in via amichevole a un accordo sulle suddette condizioni, un'emittente televisiva può adire il Bundeskommunikationssenat (Autorità federale della comunicazione). Compito di tale organo, sentite tutte le parti interessate, è quello di contribuire a un accordo e di tenere un resoconto delle trattative e dei risultati delle stesse.

4) Qualora non si arrivi a un accordo, il Bundeskommunikationssenat deve stabilire, su istanza di uno degli interessati, se l'emittente abbia assolto in modo sufficiente all'obbligo di cui ai capoversi 1 e 3. In caso negativo, il Bundeskommunikationssenat fissa al posto dell'emittente le adeguate e abituali condizioni di mercato ai sensi del capoverso 3. In particolare, spetta a tale organo definire un prezzo di mercato adeguato per la concessione dei diritti di diffusione.

5) Un'emittente che non assolva in modo sufficiente all'obbligo di cui al capoverso 1 può essere citata a norma del codice civile perché risarcisca i danni causati. La richiesta di risarcimento danni comprende anche il risarcimento dei mancati profitti.

6) È possibile presentare richiesta di risarcimento danni soltanto in seguito a una decisione a norma del capoverso 4. Fatto salvo il disposto del capoverso 7, il tribunale e le parti del procedimento di cui al capoverso 4 sono vincolati a una decisione passata in giudicato.

7) Qualora il tribunale, in un procedimento ai sensi del capoverso 6, giudichi illegale una decisione, deve interrompere il procedimento e presentare ricorso presso il Verwaltungsgerichtshof [supremo tribunale amministrativo] a norma dell'articolo 131, capoverso 2 B-VG, affinché sia riconosciuta l'illegalità della decisione. Una volta che il Verwaltungsgerichtshof si è pronunciato, il tribunale deve proseguire il procedimento e decidere della controversia alla luce della sentenza del Verwaltungsgerichtshof.

Decreto relativo agli eventi di grande interesse sociale

§ 4. 1) Per decreto il governo federale indica gli eventi che a norma del paragrafo 2 rivestono un grande interesse sociale

in Austria. Il decreto contempla soltanto gli eventi che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:

1. l'evento riscuote già un vasto interesse da parte della popolazione austriaca, soprattutto alla luce della copertura mediatica;
2. l'evento è espressione dell'identità culturale, artistica o sociale dell'Austria;
3. l'evento rappresenta, in particolare per la partecipazione di atleti austriaci di primo piano, una manifestazione sportiva di particolare rilevanza nazionale o, per la sua importanza internazionale, gode di ampia risonanza presso i telespettatori austriaci;
4. l'evento è già stato trasmesso in passato dalla televisione non a pagamento.

2) Nel decreto va anche stabilito se l'evento debba poter essere seguito alla televisione liberamente accessibile in diretta oppure in differita, e se interamente o in parte. Si può derogare alla trasmissione in diretta e completa dell'evento soltanto qualora ciò appaia necessario o opportuno per motivi obiettivi (come la differenza di fasce orarie o il contemporaneo svolgimento di più eventi o loro parti).

3) Prima dell'adozione o di una modifica del decreto si consultano i rappresentanti delle emittenti, dei titolari dei diritti, degli operatori economici, dei consumatori, dei lavoratori e del mondo della cultura e dello sport. Il progetto di decreto è pubblicato sull'Amtsblatt zur Wiener Zeitung, con una dicitura specificante che chiunque sia interessato può esprimersi in merito entro le otto settimane. Successivamente, il progetto è presentato alla Commissione europea e può essere adottato soltanto se quest'ultima non ha espresso parere negativo entro tre mesi dalla sua presentazione.

[...]

Bundeskommunikationssenat

§ 6. Il controllo giuridico sulle emittenti televisive relativamente alle disposizioni di cui alla presente legge spetta al Bundeskommunikationssenat (§ 11 KOG, BGBl. I n. 32/2001).

Disposizioni penali e procedura

§ 7. 1) Chi infranga gli obblighi di cui a

1. § 3 capoverso 1 oppure

[...]

commette un'infrazione amministrativa punibile dal Bundeskommunikationssenat con un'ammenda pari a 36 000-58 000 EUR.

2) Nella procedura di cui al capoverso 1, il Bundeskommunikationssenat effettua un dibattito pubblico.

3) Il Bundeskommunikationssenat applica la legge generale sulla procedura amministrativa [Verwaltungsverfahrensgesetz] 1991, BGBl. n. 51, nei casi di cui al capoverso 1 la legge sulle sanzioni amministrative [Verwaltungsstrafgesetz] 1991, BGBl. n. 52.

4) In caso di infrazioni gravi e ripetute alla presente legge da parte di un'emittente televisiva (§ 2 punto 1 della legge sulla televisione privata, BGBl. I n. 84/2001), il Bundeskommunikationssenat avvia d'ufficio la procedura di ritiro della concessione o di proibizione della diffusione via cavo ai sensi del paragrafo 63 della legge sulla televisione privata.

[. . .]

Esecuzione

§ 9. 1) L'esecuzione della presente legge è affidata al governo federale relativamente al paragrafo 4, capoversi 1, 2 e 3, ultima frase, per quanto riguarda il paragrafo 3, capoversi 5-7 al ministro della Giustizia, per quanto concerne le altre disposizioni al cancelliere.

2) Si può derogare agli obblighi di cui al paragrafo 4, capoverso 3, prima e seconda frase, per la prima emissione di un decreto in seguito all'entrata in vigore della presente legge qualora, nel quadro dei preparativi alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/552/CEE nella versione della direttiva 97/36/CE, sia già avvenuta una consultazione delle parti interessate e il contenuto del decreto da emettere sia stato adeguatamente reso noto nel quadro di tale consultazione.

Nota sul recepimento

§ 10. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, da 6 a 9 e del paragrafo 11 della presente legge recepiscono l'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23, nella versione della direttiva 97/36/CE, GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

[. . .]

Entrata in vigore

§ 11. La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2001.

Klestil

Schüssel

305. Decreto del governo austriaco sugli eventi di grande interesse sociale

In conformità del paragrafo 4, capoverso 1, della legge federale concernente l'esercizio di diritti esclusivi di telediffusione (FERG), BGBl. I n. 85/2001, si dispone quanto segue:

§ 1. Sono eventi di grande interesse sociale:

1. le Olimpiadi estive e invernali;
2. le partite del campionato mondiale di calcio FIFA (uomini), quando vi partecipi la nazionale austriaca, comprese l'apertura, le semifinali e la finale;
3. le partite del campionato europeo di calcio (uomini), quando vi partecipi la nazionale austriaca, comprese l'apertura, le semifinali e la finale;
4. la finale del campionato austriaco di calcio;
5. i campionati mondiali FIS di sci alpino;
6. i campionati mondiali FIS di sci nordico;
7. il concerto di capodanno dei Wiener Philharmoniker;
8. il ballo dell'opera di Vienna.

§ 2. 1) Le emittenti televisive che abbiano acquisito diritti esclusivi di diffusione degli eventi di cui al paragrafo 1 devono fare in modo che tali eventi possano essere liberamente seguiti alla televisione in diretta e nel loro intero svolgimento.

2) Per gli eventi di cui al paragrafo 1, punti 1, 5, 6 e 8, è ammessa la diffusione differita o parziale, a condizione che:

1. più parti di un evento o più eventi di cui al paragrafo 1 abbiano luogo contemporaneamente, oppure
2. a causa della durata dell'evento si sia già rinunciato in passato a una sua diffusione integrale.

§ 3. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2001.

Schüssel — Riess-Passer — Ferrero-Waldner — Gehr — Grasser — Strasser — Böhmendorfer — Molterer — Haupt — Forstinger — Bartenstein

TAVOLA SINOTTICA DEGLI EVENTI ELENCATI DAGLI STATI MEMBRI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 BIS DELLA DIRETTIVA 97/36/CE

ITALIA	GERMANIA	REGNO UNITO	AUSTRIA
<p>Le Olimpiadi estive e invernali</p> <p>La finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio</p> <p>La fase finale della Coppa del mondo di calcio</p> <p>Tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali</p> <p>La finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane</p> <p>Il Giro d'Italia</p> <p>Il Gran premio d'Italia automobilistico di Formula Uno</p> <p>Il festival italiano della musica di San Remo</p>	<p>Le Olimpiadi estive e invernali</p> <p>Tutte le partite della nazionale tedesca nel campionato del mondo di calcio e nel campionato europeo di calcio, nonché la partita d'inizio, le semifinali e la finale, anche qualora non sia coinvolta la nazionale tedesca</p> <p>Le semifinali e la finale della Coppa di Germania (Vereinspokal des Deutschen Fußballbundes)</p> <p>Tutte le partite della nazionale tedesca di calcio, in casa e fuori casa</p> <p>La finale dei tornei europei di calcio (Champions League, Coppa delle coppe, Coppa UEFA) qualora siano coinvolte squadre tedesche</p>	<p><u>Gruppo A (copertura in diretta garantita)</u></p> <p>Le Olimpiadi estive e invernali</p> <p>La fase finale della Coppa del mondo di calcio</p> <p>La fase finale dei campionati europei di calcio</p> <p>La finale della Coppa d'Inghilterra</p> <p>La finale della Coppa di Scozia (in Scozia)</p> <p>Il Grand National Steeplechase</p> <p>Il Derby</p> <p>La fase finale del torneo di tennis di Wimbledon</p> <p>La finale della Rugby League Challenge Cup</p> <p>La finale della Coppa del mondo di rugby</p> <p><u>Gruppo B (adeguata copertura secondaria garantita)</u></p> <p>Gli incontri di campionato di cricket disputati in Inghilterra</p> <p>Gli incontri di qualifica del torneo di tennis di Wimbledon</p> <p>Tutti gli altri incontri della fase finale della Coppa del mondo di rugby</p> <p>Gli incontri del Torneo delle «sei nazioni» (rugby) cui partecipano squadre britanniche (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord)</p> <p>I giochi del Commonwealth</p> <p>Il campionato del mondo di atletica</p> <p>La Coppa del mondo di cricket — le finali, le semi-finali e gli incontri cui partecipano squadre britanniche (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord)</p> <p>La Ryder Cup</p> <p>L'Open di golf</p>	<p>Le Olimpiadi estive e invernali</p> <p>Le partite del campionato mondiale di calcio FIFA (uomini), quando vi partecipi la nazionale austriaca, comprese l'apertura, le semifinali e la finale</p> <p>Le partite del campionato europeo di calcio (uomini), quando vi partecipi la nazionale austriaca, comprese l'apertura, le semifinali e la finale</p> <p>La finale del campionato austriaco di calcio</p> <p>I campionati mondiali FIS di sci alpino</p> <p>I campionati mondiali FIS di sci nordico</p> <p>Il concerto di capodanno dei Wiener Philharmoniker</p> <p>Il ballo dell'opera di Vienna</p>

Comunicazione relativa alla richiesta di poter beneficiare del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori presentata dalla Repubblica di Uzbekistan

(2002/C 189/03)

La Repubblica di Uzbekistan ha chiesto alla Commissione di poter beneficiare, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 ⁽¹⁾ del regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori.

Tale regime speciale di incentivazione offre preferenze tariffarie supplementari ai paesi che applicano concretamente le norme delle convenzioni dell'OIL in materia di lavoro forzato, libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva, non discriminazione in materia di impiego e professioni ed effettiva abolizione del lavoro minorile.

Le condizioni e le modalità relative alle richieste di concessione dei regimi speciali di incentivazione sono definite nel titolo III del regolamento (CE) n. 2501/2001.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, la richiesta deve contenere informazioni esaurienti riguardanti:

- la legislazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché le misure adottate per applicarla e per sorvegliarne l'applicazione,
- tutti i settori in cui detta legislazione non è applicata.

La Repubblica di Uzbekistan ha fornito alla Commissione, con lettera del 30 aprile 2002, informazioni su quanto precede.

Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata potrà inviare eventuali osservazioni in merito alla richiesta in oggetto, entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Unità C.3
Ufficio CHAR 9/32
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 63 54

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1.

**COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO N. 17
DEL CONSIGLIO**

Caso COMP/C1/N.38.369 — Accordo quadro T-Mobile Deutschland/VIAG Interkom (Notifica)

(2002/C 189/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

1. In data 1° febbraio 2002, T-Mobile Deutschland GmbH (di seguito «T-Mobile») e VIAG Interkom GmbH (di seguito «VIAG») hanno notificato alla Commissione un accordo quadro, stipulato in data 20 settembre 2001, avente per oggetto la condivisione di infrastrutture e il roaming nazionale per le telecomunicazioni radiomobili in tecnica numerica (GSM) di terza generazione (di seguito «3G») nel mercato tedesco. Nella notifica presentata, T-Mobile e VIAG (di seguito «le parti») hanno richiesto un'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o, in alternativa, un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE ⁽¹⁾.

2. Nel febbraio del 2002, la Commissione ha pubblicato una prima comunicazione con la sintesi dell'accordo notificato in cui invitava i terzi interessati a trasmettere eventuali osservazioni ⁽²⁾. La Commissione ha ora concluso l'esame dell'accordo notificato ed ha formulato un parere preliminare. La presente comunicazione è pubblicata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17/62, onde permettere ai terzi interessati di trasmettere le loro osservazioni sulla posizione assunta dalla Commissione. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale.

2. LE PARTI

3. L'impresa T-Mobile è un gestore, in Germania, di reti e servizi di telecomunicazioni mobili in tecnica numerica che utilizzano standard di tipo GSM. T-Mobile gestisce in Germania una rete GSM e fornisce servizi in tecnologia GSM in base ad una licenza GSM 900 (ovvero mediante sistema GSM su banda di frequenza di 900 MHz), e nell'agosto del 2000 si è aggiudicata una licenza per telecomunicazioni mobili universali (UMTS) per la Germania ⁽³⁾. Il capitale sociale dell'impresa è interamente detenuto da T-Mobile International AG, un'impresa a sua volta controllata da Deutsche Telekom AG (di seguito «DTAG»)

⁽¹⁾ Alla Commissione è inoltre pervenuta un'altra notifica correlata alla presente da parte di BT Cellnet Limited (e BT 3G Limited) e One2One Personal Communications Limited, datata 6 febbraio 2002, avente per oggetto l'allestimento di una rete di telecomunicazioni radiomobili di terza generazione (3G) e un accordo bilaterale di roaming su rete 3G nel Regno Unito. Tale accordo è esaminato in separata sede (Caso COMP/N.38.370 — Accordo per il Regno Unito (UK Agreement)).

⁽²⁾ GU C 53 del 28.2.2002, pag. 18.

⁽³⁾ Nell'agosto del 2000, il governo tedesco ha assegnato sei licenze per telecomunicazioni radiomobili di terza generazione (3G) attraverso un'asta che ha fruttato 50,8 miliardi di EUR. Le società aggiudicatrici sono: T-Mobile, Vodafone-Mannesmann, E-Plus, Viag Interkom Group, Group 3G e Mobilcom multimedia.

— il gestore storico della rete di telecomunicazioni fisse — che ne detiene l'intero capitale sociale.

4. L'impresa T-Mobile International AG possiede partecipazioni in gestori di telecomunicazioni mobili nel Regno Unito (One2One, T-Motion, Virgin Mobile), in Austria (max.mobil.), nella Repubblica Ceca (Radiomobil) e negli Stati Uniti (VoiceStream). L'impresa ha inoltre delle controllate operanti nei Paesi Bassi (BEN, CMobil), in Russia (MTS) e in Polonia (PTC). Nell'esercizio 2000, T-Mobile International AG e DTAG hanno realizzato rispettivamente un fatturato di 6,5 miliardi di EUR e di 40,9 miliardi di EUR a livello mondiale.


5. L'impresa VIAG gestisce anch'essa reti di telecomunicazioni radiomobili in tecnica numerica in Germania, sulla base di una licenza GSM 1800, rilasciata nel 1997, e si è aggiudicata una licenza UMTS nell'agosto 2000. VIAG è una controllata di mmO2 plc — già BT Cellnet Limited, allorché era controllata da British Telecommunications plc — che ne detiene l'intero capitale. Attraverso le sue controllate, l'impresa mmO2 gestisce reti nel Regno Unito (BT Cellnet e BT3G), in Germania (VIAG), nei Paesi Bassi (Telfort), in Irlanda (Digifone) e nell'isola di Man (Manx Telecom). Nel 2000, il gruppo BT ha realizzato un fatturato di 31 miliardi di EUR a livello mondiale.

3. PRODOTTI/SERVIZI

6. Per servizi 3G s'intendono i sistemi di comunicazioni mobili «in grado, in particolare, di fornire servizi multimediali innovativi con caratteristiche superiori a quelle dei sistemi della seconda generazione, quali il GSM, e di combinare l'uso delle componenti terrestri e satellitari» ⁽⁴⁾. Detti servizi sono caratterizzati da: i) capacità multimediali, applicazioni a mobilità completa e a bassa mobilità in diversi ambienti geografici, superiori alle capacità dei sistemi di seconda generazione; ii) accesso efficiente a Internet, alle Intranet e ad altri servizi basati sui protocolli Internet; iii) trasmissioni vocali di elevata qualità, paragonabili a quelli delle reti fisse; iv) portabilità del servizio in diversi ambienti 3G; v) funzionamento in un ambiente integrato e ininterrotto, incluso il roaming totale con GSM e tra componenti terrestri e satellitari delle reti UMTS. Con tale accordo, le parti intendono entrare nel mercato o nei mercati nazionali tedeschi delle infrastrutture 3G e dei servizi di roaming all'ingrosso. Sebbene l'accordo favorisca il loro ingresso separato nel mercato o nei mercati dei servizi 3G al dettaglio, questo non concerne direttamente i mercati al dettaglio.

⁽⁴⁾ «L'introduzione delle comunicazioni mobili di terza generazione in Europa: situazione attuale e futuri sviluppi», COM(2001) 141 def. del 20 marzo 2001.

7. I prodotti/servizi direttamente interessati dalla notifica in esame sono: a) accesso ed uso delle infrastrutture per telecomunicazioni di terza generazione (di seguito «infrastruttura 3G»), e b) accesso all'ingrosso al roaming nazionale per comunicazioni mobili di terza generazione (di seguito «roaming nazionale 3G»). I concorrenti reali o potenziali nei suddetti mercati sono gli altri quattro aggiudicatari di licenze per reti e servizi 3G in Germania; potrebbero inoltre essere potenziali concorrenti i terzi che rivedono accesso e servizi di roaming all'ingrosso attraverso le reti di questi altri operatori o delle parti. Allo stato attuale non si può fare una stima definitiva delle quote di mercato o valutare la sostituibilità tra i servizi di seconda (2G) e terza (3G) generazione, non essendo le reti e i servizi 3G ancora stati allestiti.
- 4. CONTESTO GIURIDICO E ANTEFATTI**
- 4.1. Lo sviluppo delle comunicazioni mobili di terza generazione nell'Unione europea**
8. Nell'Unione europea, finora, le reti ed i servizi di comunicazioni mobili in tecnica numerica si sono basati sulla famiglia di standard GSM. Le società europee di telecomunicazioni stanno attualmente sviluppando e predisponendo l'installazione di reti e di servizi di comunicazioni mobili basati sulla terza generazione (di seguito «3G») di standard della famiglia GSM⁽⁵⁾. I sistemi 3G assoceranno la tecnologia mobile senza fili ad elevate capacità di trasmissione ed agevoleranno l'accesso dei consumatori ai servizi Internet mediante gli apparecchi cellulari. Il loro sviluppo nell'Unione europea si basa su una piattaforma tecnologica comune — il cosiddetto Universal Mobile Telecommunications System (di seguito «UMTS») — sull'uso armonizzato dello spettro per i sistemi di comunicazioni radiomobili e sulla definizione di un contesto regolamentare armonizzato.
9. Per conseguire i predetti obiettivi di armonizzazione, nel 1997, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato una direttiva relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione⁽⁶⁾. Questo atto è stato seguito, alla fine del 1998, da una decisione sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità⁽⁷⁾, che prescrive agli Stati membri di adottare le misure necessarie per consentire l'introduzione dei servizi UMTS entro il 1° gennaio 2002 e che mette in rilievo la funzione di organismi tecnici, quali la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione («ETSI»), per l'armonizzazione dell'uso delle frequenze e la promozione di norme comuni e aperte per la fornitura di servizi UMTS compatibili in tutta Europa.
10. Infine, nel marzo 2001 la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui si fa il punto della situazione attuale e si delinea un approccio per l'introduzione in futuro delle comunicazioni mobili della terza generazione nell'Unione europea⁽⁸⁾. Tale comunicazione mette in rilievo la difficile situazione economica in cui versano i gestori nell'Unione europea, nonché gli elevati costi d'investimento per infrastrutture necessari, che inducono i gestori a stipulare accordi per la condivisione delle infrastrutture. La comunicazione stabilisce, inoltre, la necessità d'incoraggiare in linea di massima la condivisione dell'infrastruttura di rete, pratica economicamente vantaggiosa, a condizione che siano rispettate le regole della concorrenza e le altre disposizioni comunitarie pertinenti⁽⁹⁾. Nell'ultima comunicazione⁽¹⁰⁾ al riguardo la Commissione ha sottolineato il fatto che continuerà a collaborare con le amministrazioni nazionali al fine di introdurre nella condivisione di rete l'approccio della best practice.
- 4.2. Condivisione delle reti**
11. La distinzione fondamentale d'interesse nel contesto dell'accordo di condivisione delle reti stipulato dalle parti è la distinzione tra l'interfaccia o rete di accesso via radio («Radio Access Network», di seguito «RAN») e la rete di collegamento o «Core Network» (parte di commutazione della rete UMTS).
12. Rete di accesso via radio o «RAN»: comprende i siti ove sono ubicati i pali/le antenne, i componenti di supporto locale («site support cabinets», di seguito «SSC»), gli alimentatori, nonché le antenne, i combinatori («combiner») e i collegamenti di trasmissione, i Nodi B, ossia le stazioni base che ricevono e trasmettono i dati nelle varie frequenze e che controllano una determinata cellula della rete, nonché le stazioni di controllo e autenticazione («radio network controllers» di seguito «RNC») che controllano diversi nodi B e sono connesse alla rete di collegamento o «Core network» (di seguito «CN»).
13. Rete di collegamento o «Core network»: è il segmento intelligente della rete e consta di centrali di commutazione radiomobili («mobile switching centres», di seguito «MSC»), ossia l'interfaccia tra il sistema radio e la rete), diversi nodi di supporto, piattaforme di servizi, la base dati di registrazione degli utenti mobili (LHR), nonché centri di gestione e manutenzione. È collegata alle reti fisse ISDN («integrated services digital network» ovvero reti numeriche integrate nei servizi) e alle reti Internet.



⁽⁵⁾ La prima generazione è rappresentata dallo standard GSM 900, la seconda generazione dallo standard DCS 1800 (ora comunemente chiamato GSM 1800); il sistema GPRS è spesso ritenuto un passaggio intermedio (o «2.5 G») tra la seconda (2G) e la terza (3G) generazione.

⁽⁶⁾ Direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15). La suddetta direttiva stabilisce le procedure relative al rilascio di autorizzazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni e le condizioni cui tali autorizzazioni sono vincolate.

⁽⁷⁾ Decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998 (GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1).

⁽⁸⁾ «Introduzione delle comunicazioni mobili della terza generazione nell'Unione europea. Situazione attuale e approccio per il futuro», COM(2001) 141 def. del 20 marzo 2001.

⁽⁹⁾ Ibidem, paragrafo 4.3.

⁽¹⁰⁾ «Verso il pieno funzionamento delle comunicazioni di terza generazione» COM(2002) 301 def. dell'11 giugno 2002.

14. Dal punto di vista tecnico, la condivisione di reti 3G può avvenire a più livelli diversi, con vari gradi di indipendenza delle parti in causa. In un contesto di condivisione di elementi della rete, per grado di indipendenza mantenuto si intende ad esempio la libertà di pianificazione e la possibilità di aggiungere elementi non condivisi. Si riportano qui di seguito, in ordine crescente, i vari livelli di uso condiviso:

- condivisione dei siti, variante dalla condivisione di singoli siti ove sono ubicati i pali alla condivisione della rete (che presuppone una distribuzione uniforme delle reti), e può comprendere l'infrastruttura di supporto del sito, quali i componenti di supporto del sito («site support cabinets» di seguito «SSC»),
- condivisione delle stazioni base (nodi B) e delle antenne,
- condivisione delle stazioni di controllo e autenticazione («radio network controller» di seguito «RNC»),
- condivisione delle reti di collegamento o «core network», comprendenti le centrali di commutazione radiomobile («mobile switch centres» di seguito «MSC») e varie databases,
- condivisione delle frequenze.

Da ultimo, il roaming nazionale si riferisce ad una situazione in cui i gestori non condividono alcun elemento della rete, ma si limitano a usare la rete dell'altro per fornire servizi ai propri clienti.

15. Nella notifica, le parti usano l'espressione «ampia condivisione dei siti» intendendo con tale espressione l'uso condiviso dell'infrastruttura fino al livello di cui al primo punto dell'elenco riportato al paragrafo precedente, ad esclusione dei nodi B e delle RNC. Con l'espressione «condivisione della RAN» le parti intendono l'uso comune dell'intera rete di accesso radiomobile, fino ai nodi B e alle RNC comprese (ossia il primo, il secondo e il terzo punto del predetto elenco). Le parti non intendono condividere i «core network», ma il loro accordo comprende il roaming nazionale nelle aree in cui non attuano l'ampia condivisione dei siti o la condivisione della RAN.

4.3. Il contesto regolamentare nazionale

16. La condivisione dell'infrastruttura di rete deve non solo essere inquadrata nel contesto normativo comunitario, ma deve essere anche considerata alla luce delle disposizioni nazionali in materia di concessione di licenze e di requisiti regolamentari ⁽¹¹⁾. Sia il quadro regolamentare na-

zionale della Germania sia il capitolato d'onere delle licenze 3G delle parti fissano i parametri per la condivisione della rete. Questi comprendono:

- i requisiti relativi all'installazione della rete sul piano della effettiva copertura in base ad un calendario preciso, ossia l'obbligo di assicurare una copertura pari al 25 % della popolazione entro la fine del 2003 e al 50 % della popolazione entro la fine del 2005, obbligo cui si deve adempiere non con il roaming nazionale, ma con la condivisione d'infrastruttura,
- obblighi generali, relativi ad esempio alla condivisione dei siti e delle antenne, per tenere conto dei vincoli di pianificazione e della tutela ambientale,
- restrizioni al grado di condivisione della rete ammesso, per quanto riguarda ad esempio la condivisione degli elementi intelligenti della rete e dei dati riservati dei clienti.

17. L'autorità nazionale di regolamentazione delle telecomunicazioni sotto la cui giurisdizione ricade l'accordo notificato è la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (l'autorità tedesca di regolamentazione delle poste e delle telecomunicazioni, di seguito «RegTP»). Nel giugno del 2001, la RegTP ha pubblicato un documento d'orientamento generale, in cui si è dichiarata favorevole alla condivisione dell'infrastruttura, nel rispetto di determinate condizioni ⁽¹¹⁾.

18. La RegTP vieta segnatamente la condivisione della rete di collegamento («core network») e l'uso comune dello spettro di frequenze, ma ammette la condivisione dei siti, dei pali, delle antenne, dei cavi e dei combinatori, nonché l'uso condiviso dei componenti di supporto locale dei siti, e l'uso condiviso di nodi B e di RNC distinti ⁽¹²⁾ sotto il profilo logico, purché:

- ciascun licenziatario possa controllare in modo indipendente sul piano logico i propri nodi B e le RNC,
- non vi sia scambio di dati (quali quelli relativi ai clienti) al di là dello stretto necessario per le operazioni tecniche,
- vi sia separazione dei centri di gestione e di manutenzione,
- i nodi B o le RNC supplementari dei rispettivi operatori possano essere gestiti in modo da garantire una programmazione indipendente e in modo che i nodi B utilizzati unicamente dall'operatore proprietario siano collegati a delle RNC a lui attribuite sul piano logico,
- non vi sia ripartizione regionale delle aree di copertura che escluda la sovrapposizione delle reti e delle aree coperte, ovvero, le parti possono non concordare di coprire ciascuna aree distinte e settori geografici diversi, affidandosi al roaming sulle reti della controparte nelle aree non coperte dalla propria rete.

⁽¹¹⁾ Diverse altre autorità di regolamentazione nazionali nell'Unione europea hanno emanato direttive sulle condizioni da rispettare affinché la condivisione dell'infrastruttura sia conforme alle disposizioni nazionali in materia di concessione di licenze e ai requisiti regolamentari. In Germania, la RegTP ha pubblicato la propria guida all'interpretazione delle condizioni di aggiudicazione delle licenze UMTS ispirata ai più recenti sviluppi tecnologici, RegTP (6 giugno 2001), consultabile al sito www.regtp.de. Nel maggio del 2001, Oftel, l'autorità di regolamentazione del Regno Unito, ha pubblicato una nota informativa intitolata «3G mobile infrastructure sharing in the United Kingdom», reperibile al sito <http://www.oftel.gov.uk/publications/mobile/infrashare0501.htm>. Le autorità di regolamentazione olandesi e francesi hanno pubblicato documenti orientativi analoghi nei rispettivi siti Internet: http://www.opta.nl/download/concept_notitie_nma_vw_opta_umts_netwerken_190701.pdf e <http://www.art-telecom.fr/dossiers/umts/partage-infras.htm>

⁽¹²⁾ «Distinti sul piano logico» significa che il singolo elemento fisico della rete è in grado, grazie al modo in cui è programmato, di effettuare operazioni logiche distinte per le due reti, operando come se avesse a che fare con due nodi B o RCS separati.

19. Il 7 dicembre 2001 la RegTP ha stabilito che l'accordo quadro delle parti rispetta i suddetti vincoli regolamentari, sempreché le parti adempiano agli obblighi relativi al controllo indipendente sul piano logico dei nodi B e delle RNC. L'approvazione della RegTP è stata inoltre vincolata all'obbligo di trasmettere informazioni sulla distribuzione geografica dell'infrastruttura condivisa e all'adempimento dell'obbligo, che incombe a ciascuna parte, di garantire la copertura del 50 % della popolazione.
20. Secondo il principio del primato della legge comunitaria, la regolamentazione nazionale e la normativa comunitaria in materia di concorrenza si applicano in modo parallelo e cumulativo. Le disposizioni nazionali non possono essere in contrasto con le regole di concorrenza dell'Unione europea, né il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali può condizionare l'esito di un esame condotto sulla base della normativa in materia di concorrenza dell'Unione europea. L'accordo notificato deve quindi essere esaminato in modo approfondito alla luce delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.

5. L'ACCORDO

21. Il 20 settembre 2001 le parti hanno concluso un accordo quadro che definisce le condizioni generali della loro cooperazione nel campo dell'infrastruttura 3G. L'accordo mira a: razionalizzare gli immobilizzi di capitale e a ridurre i costi d'esercizio; ampliare la portata geografica del servizio, limitandone al contempo l'impatto ambientale, nonché ad installare rapidamente l'infrastruttura della rete 3G. In base al suddetto accordo quadro, le parti coopereranno secondo i seguenti principi:

- i) ampia condivisione dei siti: condivisione di elementi dell'infrastruttura dei siti, quali i siti in cui sono ubicati i pali delle antenne, i componenti di supporto locale dei siti («site support cabinets» o «SSC») e gli alimentatori, nonché eventualmente le antenne, i combinatori e i collegamenti di trasmissione, entro un'area geografica sufficiente da consentire alle parti di adempiere al rispettivo obbligo di copertura del 50 % della popolazione;
- ii) condivisione dell'interfaccia o rete di accesso via radio («RAN»): condivisione dei nodi B (ossia delle stazioni base che ricevono e inoltrano dati sulle varie frequenze e che controllano una determinata cellula della rete) e le stazioni di controllo («RNC»), ciascuna delle quali controlla un numero di nodi B ed è collegata al «core network»;
- iii) roaming nazionale: accordo, per il resto della popolazione (ovvero la parte eccedente il rispettivo obbligo delle parti di copertura del 50 % della popolazione), di roaming nazionale sull'infrastruttura di rete, non oggetto di condivisione dei siti o di condivisione della rete d'accesso via radio (RAN), di proprietà dell'altra parte contraente.

Le parti manterranno la separazione dei «core network» ed espletteranno i servizi separatamente e non condivideranno le frequenze. L'accordo non è esclusivo, in quanto entrambe le parti possono concordare l'ampia condivisione dei siti e della RAN ed effettuare roaming nazionale con terzi (clausola 1.3). Nei paragrafi che seguono si illustrano in modo più dettagliato le disposizioni principali dell'accordo.

5.1. Ampia condivisione dei siti

22. Le parti costruiranno ciascuna una propria infrastruttura di rete, di loro proprietà, ma intendono collaborare, secondo il principio di un'ampia condivisione dei siti, in un'area corrispondente a quella in cui esse sono tenute, in base a quanto stabilito nel quadro della licenza, a raggiungere una copertura del 50 % della popolazione entro la fine del 2005. In base all'accordo, per «ampia condivisione dei siti» s'intende la condivisione dei componenti di supporto locale dei siti («SSC»), degli alimentatori ed eventualmente delle antenne, dei combinatori e dei collegamenti di trasmissione.
23. L'accordo stabilisce le norme per la determinazione dei siti che potrebbero formare oggetto di accordi di condivisione. La clausola 2.1 stipula che ciascuna parte deve anzitutto procedere all'elaborazione, in modo indipendente, dei propri piani per l'installazione della rete e, successivamente, questi saranno suddivisi in fasi di 18 mesi, indicando le aree che T-Mobile e VIAG prevedono di sviluppare. Le aree geografiche che le parti reputano importanti per il rispettivo programma individuale di installazione della rete saranno raffrontate periodicamente, e le aree laddove si rilevano sovrapposizioni possono essere designate come aree di condivisione dell'infrastruttura. Spetterà alle filiali tecniche locali delle parti stabilire quali siti devono formare oggetto di un'ampia condivisione secondo il principio della massimizzazione dei risparmi sui costi.
24. La clausola 3.2 vieta espressamente alle parti la proprietà congiunta o il controllo congiunto degli elementi oggetto di ampia condivisione. La parte che possiede o controlla i particolari elementi del sito oggetto di condivisione deve tuttavia consentirne l'uso all'altra parte contraente. In base alla clausola 3.3 un accordo quadro bilaterale, che deve ancora essere stipulato, illustrerà le posizioni in merito all'uso comune e costruttivo, nonché il regime dei costi applicabile ai siti condivisi.
25. L'accordo contiene inoltre delle clausole di salvaguardia relative allo scambio di informazioni riservate. La clausola 2.6 statuisce che si possono scambiare solo le informazioni necessarie per la realizzazione tecnica dell'ampia condivisione dei siti. L'accordo vieta lo scambio di altre informazioni, segnatamente di dati commerciali riservati relativi ai clienti.

5.2. Condivisione dell'interfaccia o rete di accesso via radio o RAN

26. La sezione 4 dell'accordo tratta della cooperazione che si esplica attraverso la condivisione della RAN. In base all'accordo, la condivisione della RAN può comprendere tra l'altro la condivisione di nodi B e di stazioni di controllo e autenticazione («RNC»), comuni sul piano fisico ma non logico (per rispettare le disposizioni fissate dalla RegTP, i nodi B e le RNC devono operare come entità distinte sul piano logico). In base alla clausola 4.1 le parti sono tenute a condurre uno studio di fattibilità della condivisione della RAN entro il 30 giugno 2002. La clausola 4.2 stabilisce che qualora risulti fattibile, le parti stipuleranno un accordo che regoli la sua realizzazione entro il più breve termine. Tuttavia, poiché la fattibilità di una condivisione della RAN non è ancora stata determinata, la Commissione si riserva di prendere posizione in materia.

5.3. Roaming nazionale

27. Nessuna ampia condivisione dei siti e/o della RAN è prospettata nelle aree per le quali non è prescritta una copertura pari al 50 % della popolazione, ove le parti intendono invece installare infrastrutture 3G proprie, e ove la cooperazione si limiterà all'acquisto di roaming nazionale per grandi volumi di traffico, effettuato mediante commutazione di circuito e di pacchetto. VIAG — ma non T-Mobile — si impegna ad acquistare un volume minimo dei predetti servizi di roaming da T-Mobile, la quale ha il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare servizi di roaming da VIAG alle medesime condizioni.
28. Nella sezione 5 sono enunciati i principi fondamentali del roaming nazionale. La clausola 5.3 stabilisce che le parti convengono di non attuare alcuna discriminazione nei confronti degli altri operatori con cui si stipulano accordi di roaming nazionale ed internazionale. Inoltre, nessuna delle parti tratterà i clienti dell'altra in modo meno favorevole dei propri. Nella clausola 5.6 le parti si impegnano a garantire che la cooperazione nel campo del roaming non limiterà la reciproca concorrenza nel campo dei servizi.
29. La sezione 6 tratta del roaming nazionale da parte di clienti di VIAG sulla rete 3G di T-Mobile. La clausola 6.1 stabilisce che, per la durata dell'accordo, T-Mobile offrirà a VIAG la possibilità di acquistare servizi di roaming nazionale in grandi volumi. Nel quadro dell'accordo, VIAG si impegna ad avvalersi, pagando un corrispettivo, dei servizi di roaming offerti da T-Mobile, fissando una quantità minima dei servizi richiesti entro tre anni dalla data di lancio dei servizi di roaming 3G (clausola 6.5). Le parti sostengono che, sulla base dell'esperienza di roaming fatta da VIAG con la rete GSM di T-Mobile, tale quantità rappresenta una porzione molto esigua del fabbisogno di VIAG. La sezione 7 tratta invece del roaming nazionale effettuato dagli utenti di T-Mobile sulla rete 3G di VIAG. In base alla clausola 7.1, T-Mobile ha la possibilità, ma non l'obbligo, di acquistare servizi di roaming di terza generazione (3G) da VIAG. Qualora tuttavia T-Mobile decida di acquistare servizi di roaming nazionale da VIAG, anch'essa soggiacerà ai medesimi obblighi previsti per VIAG, ossia acquisto di un quantitativo minimo (clausola 7.4).
30. La sezione 8 definisce delle regole precise circa l'esclusione dal servizio di clienti. La clausola 8.3 stabilisce che la parte che espleta il roaming nazionale ha la facoltà di negare l'uso della propria rete agli abbonati della controparte. La parte che beneficia del roaming nazionale può vietare ai propri clienti di utilizzare il servizio della controparte. Questa regola si applica in caso di sovrapposizione di aree. L'accordo offre inoltre delle indicazioni sulle località interessate da tale provvedimento e definisce le condizioni alle quali le parti rinunciano a tale prerogativa.
31. La sezione 10 stabilisce un duplice sistema per la determinazione dei prezzi per il roaming 3G. Secondo quanto stabilito, i prezzi del roaming 3G a commutazione di circuito (utilizzato per i servizi di telefonia vocale) si basano

sui rispettivi prezzi di terminazione dell'interconnessione⁽¹³⁾. I prezzi all'ingrosso del roaming 3G mediante commutazione di pacchetto si basano su un modello di prezzi inferiori a quelli al dettaglio, che tiene conto dell'eventuale evoluzione futura dei prezzi e della domanda di roaming con commutazione di pacchetto. L'accordo stabilisce altresì che, in linea di principio, ciascuna parte è tenuta ad accordare agli utenti dell'altra parte, che effettuano roaming sulla sua rete, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri utenti (clausola 5.3).

32. La sezione 11 fissa norme precise per la rivendita di capacità di roaming nazionale a terzi. La clausola 11.1.a sancisce il principio generale che ciascuna parte ha il diritto di rivendere la capacità di roaming dell'altra parte a rivenditori e a fornitori di servizi. Tuttavia, la rivendita della capacità di commutazioni di circuito (voce) ai MVNO è soggetta all'approvazione dell'altra parte. La clausola 11.1.b stabilisce che le parti hanno il diritto di mettere a disposizione di operatori virtuali di reti mobili (Mobile Virtual Network Operators, di seguito «MVNO») le capacità di roaming nazionale della controparte per il traffico di dati, a condizione che questi («operatori virtuali di reti mobili dati» di seguito «MVNO dati»)⁽¹⁴⁾ non usino tale capacità per fornire servizi ad utenti finali fondamentalmente identici, dal punto di vista del cliente, a quelli dei servizi di telefonia vocale mobile da punto a punto (operatori virtuali di reti mobili per servizi vocali o «MVNO voce»). Tale clausola mira ad impedire che gli MVNO che offrono servizi vocali prestino tale servizio con il protocollo Internet, sulla base di accesso roaming a tariffe di trasmissione dati, facendo concorrenza sleale alle parti nei mercati al dettaglio. Le parti possono fornire la capacità di roaming per l'inoltro di traffico vocale alle tariffe applicabili per tale traffico agli «MVNO dati» che fungono da rivenditori, ma questo sarà probabilmente fatturato ad una tariffa superiore. La clausola 11.1.b dovrà essere riesaminata alla fine del 2003.
33. Inoltre, la clausola 11.1.c stipula che la rivendita di capacità di roaming ad altri gestori di rete titolari di licenza o a «MVNO voce», secondo quanto stabilito al punto 11.1.b, è subordinata all'approvazione dell'altra parte contraente. In base alla clausola 11.2, tuttavia, il requisito del consenso preliminare di cui alla clausola 11.1.c non si applica qualora i MVNO siano un gruppo di imprese, purché rispettino i differenti regimi tariffari per i servizi vocali e i servizi dati. Inoltre, in base alla clausola 11.3, qualora una parte offra direttamente il roaming a un terzo (non appartenente ad un gruppo di imprese) qualificabile come «MVNO voce» che offra servizi fondamentalmente identici, dal punto di vista del cliente, ai servizi da punto a punto di telefonia mobile vocale, ai sensi della clausola 11.1.b, tale parte non può vietare all'altra di cedere anch'essa a tale «MVNO voce» la capacità di roaming nazionale che le è stata ceduta.

⁽¹³⁾ La commutazione di circuito è una tecnica di trasmissione basata su un flusso continuo di dati attraverso una connessione continua, per la durata della chiamata, tra il punto di origine e il punto di destinazione. La commutazione di pacchetto è una tecnica di trasmissione più efficiente, basata sulla divisione delle informazioni trasmesse in pacchetti o datagrammi, inviati separatamente, in cui la rete è utilizzata solo quando vi sono dati da trasmettere.

⁽¹⁴⁾ Gli MVNO sono imprese che hanno un proprio codice di rete mobile e una propria risorsa di numerazione mobile IMSI o equivalente per 3G, ma che non hanno una licenza per l'uso dello spettro radio.

5.4. Durata

34. L'accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2011; dopo tale data sarà tacitamente rinnovato per un periodo di due anni, a meno che una delle parti lo disdica con un preavviso di due anni.

6. ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

35. Le parti hanno essenzialmente perorato la necessità, sotto il profilo finanziario, dell'accordo di condivisione della rete 3G. Più precisamente, la condivisione della rete è necessaria a loro avviso per le seguenti ragioni: 1) in primo luogo, per i maggiori costi infrastrutturali della rete 3G rispetto alle precedenti reti, a causa della maggiore densità di antenne richiesta, pari al doppio di quella delle reti GSM 2G; 2) in secondo luogo, a causa della correzione verso il basso delle previsioni di gettito dei servizi 3G, intervenuta dopo l'aggiudicazione delle licenze 3G; e 3) terzo, a causa dell'aumento del costo della raccolta dei capitali, conseguente alla depressione generale del settore delle telecomunicazioni mobili. Con l'accordo, le parti prevedono di ridurre fino al 30 % gli investimenti in infrastrutture di rete, con ulteriori risparmi sui costi d'esercizio della rete.
36. Articolo 81, paragrafo 1: le parti sostengono che l'accordo non ha per oggetto o per effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune, come recita l'articolo 81, paragrafo 1, in quanto la condivisione dei siti prospettata e l'eventuale condivisione della RAN non comportano la condivisione dei «core network», e perché l'accordo impone alle parti di salvaguardare la piena concorrenza a livello di servizi e al dettaglio. A ciò si aggiunga che la pianificazione, la progettazione e l'esercizio della rete resteranno indipendenti e che gli eventuali scambi di informazioni tecniche saranno limitati allo stretto necessario.
37. Articolo 81, paragrafo 3: la più importante restrizione potenziale della concorrenza è costituita dai vincoli relativi alla rivendita di capacità agli MVNO che forniscono servizi di trasmissione dati. Le parti sostengono che, nel caso si stabilisca che l'accordo restringe la concorrenza, esso può beneficiare, in alternativa, di un'esenzione ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3. In considerazione degli elevati costi sostenuti per ottenere la licenza, seguiti da un significativo calo del valore commerciale dello spettro 3G, le parti sostengono che la condivisione dell'infrastruttura consentirà

di ridurre gli immobilizzi di capitale e i costi d'esercizio, attraverso la riduzione degli investimenti per l'infrastruttura di rete e dei costi di esercizio della rete. A detta delle parti, ciò è necessario poiché la condivisione dell'infrastruttura contribuirà ad alleggerire l'onere dell'apertura simultanea del mercato 3G nell'Unione europea. Inoltre, le parti sostengono che la strategia adottata è conforme alla politica scelta dalla RegTP, l'autorità di regolamentazione tedesca, e da altre autorità di regolamentazione, quali l'autorità britannica Oftel. La condivisione dell'infrastruttura è inoltre dettata dalla pianificazione imposta e dalla necessità di tenere conto dei problemi ambientali.

38. Le parti sostengono che, in ultima analisi, l'accordo andrà a vantaggio dei consumatori, grazie alla disponibilità di servizi 3G più veloci e innovativi, a prezzi inferiori. Da ultimo, esse affermano che non solo la concorrenza sarà mantenuta, ma aumenterà nei mercati delle reti e dei servizi 3G in Germania, poiché l'accordo permetterà di installare la rete in tempi più brevi e in modo più completo, scatenando la concorrenza.

7. CONCLUSIONI

39. La Commissione intende esprimere un parere favorevole in merito all'accordo notificato. Prima di procedere in tal senso, la Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione, trasmettendole all'indirizzo o al numero di fax qui di seguito riportati, indicando il riferimento: Caso COMP/N.38.369 — Accordo quadro (Rahmenvertrag) T-Mobile Deutschland/VIAG Interkom (notifica).

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione C
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 70 81
E-mail: wolf.sauter@cec.eu.int

40. Ove le osservazioni inviate contenessero segreti aziendali o elementi riservati da non divulgare, si prega informarne la Commissione, indicando i passaggi da non divulgare e motivando la richiesta di ometterli. Il mancato ricevimento di una richiesta motivata sarà interpretato dalla Commissione come tacita conferma che le osservazioni non contengono elementi riservati.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2728 — ATG/Wallenius Wilhelmsen Lines/ATN Autoterminal Neuss)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 189/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 29 luglio 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa tedesca ATG Autotransportlogistik GmbH (ATG), controllata da Deutsche Bahn AG (l'operatore ferroviario tedesco) e l'impresa norvegese Wallenius Wilhelmsen Lines AS (WWL) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa tedesca ATN Autoterminal Neuss GmbH & Co. KG (ATN) mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ATG: logistica, in particolare trasporto ferroviario di automobile e attività connesse,
- WWL: trasporti marittimi, servizi di trasporti marittimi regolari, trasporti via terra e attività connesse,
- ATN: gestione di un centro logistico per il trasporto delle automobili.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2728 — ATG/Wallenius Wilhelmsen Lines/ATN Autoterminal Neuss, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Ri-notifica di una concentrazione precedentemente notificata
(Caso COMP/M.2816 — Ernst & Young France/Andersen France)

(2002/C 189/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 1° luglio 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Ernst & Young Audit SA e HSD Ernst & Young («Ernst & Young France») appartenenti alla rete globale di Ernst & Young («Ernst & Young International») procedono ad una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, con Barbier Frinault, PGA SARL, Archibald and JPD («Andersen France»), che erano parte della rete mondiale di Andersen.

2. Tale notifica è stata dichiarata incompleta in data 24 luglio 2002. Le imprese interessate hanno ora fornito le ulteriori informazioni richieste. La notifica è divenuta completa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 in data 5 agosto 2002. Pertanto la notifica ha acquisito efficacia il 6 agosto 2002.

3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il caso COMP/M.2816 — Ernst & Young France/Andersen France, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese

(2002/C 189/07)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio ⁽²⁾ («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese («il paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e provocherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 25 giugno 2002 dalla International Furan Chemicals BV («il denunciante») a nome dell'unico produttore comunitario, che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di alcole furfurilico.

2. Prodotto in questione

Il prodotto oggetto del riesame è l'alcole furfurilico originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00. L'indicazione del codice NC ha valore puramente indicativo.

3. Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunciante stabilisce il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo in un paese ad economia di mercato menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi del prodotto in questione esportato nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha presentato elementi di prova che le importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate in termini assoluti e di quota di mercato.

I volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, tradu-

endosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale e sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta stabilirà se il prodotto in questione, originario della Repubblica popolare cinese, sia oggetto di dumping e se tale dumping sia stato fonte di pregiudizio.

a) Campionamento

In considerazione del numero elevato di parti interessate dal procedimento, la Commissione può decidere di effettuare un campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori/esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni, in forma riservata e non riservata, sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

— ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome del responsabile da contattare,

— il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in questione effettuate tra il 1° luglio 2001 ed il 30 giugno 2002,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

- se la società intende presentare richiesta di margine individuale o di status di impresa operante in economia di mercato (tali richieste sono riservate ai produttori),
- per le società che chiedono lo status di impresa operante in economia di mercato, il fatturato in valuta locale ed il volume delle vendite in tonnellate per il prodotto in questione sul mercato interno tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002,
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,
- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate⁽¹⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi presso la Commissione e a fornire le seguenti informazioni, in forma riservata e non riservata, sulla o sulle loro società entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome del responsabile da contattare,

- il fatturato complessivo in euro della società nel periodo tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002,
- il numero totale di persone occupate nella società,
- la descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,
- il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese nel periodo tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002,
- le ragioni sociali e la descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società⁽¹⁾ collegate interessate dalla produzione e/o dalla vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà inoltre tutte le associazioni di importatori note.

iii) Selezione definitiva del campione

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere inserite nel campione.

⁽¹⁾ Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Le società incluse nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii,) del presente avviso e devono collaborare nel quadro dell'inchiesta.

Qualora non ottenga una collaborazione sufficiente, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la sua inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citati nella denuncia, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato in ogni sua parte entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia le parti interessate che, se il campionamento è applicato ai produttori esportatori, la Commissione potrebbe decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero degli esportatori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova pertinenti. Tali informazioni e prove devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera a), paragrafo iii), del presente avviso.

d) Selezione del paese ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, si intende scegliere gli Stati Uniti

d'America o il Sudafrica quale paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della definizione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e) Status di economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento stesso. I produttori/esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invia moduli di domanda a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che sono inclusi nel campione o che hanno richiesto un margine individuale e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le associazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in questione. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6. Termini

a) Termini generali

i) Termini entro il quale le parti devono chiedere il questionario e gli altri formulari

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario quanto prima e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse nel campione devono fornire le risposte al questionario entro i termini specificati al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Entro lo stesso termine di 40 giorni, tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

b) *Termine specifico relativo al campionamento*

i) Tutte le informazioni di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto i) e paragrafo 5.1, lettera a), punto ii), pertinenti alla selezione dei campioni devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate, che si sono dichiarate disponibili a fare parte dei campioni, in merito alla selezione definitiva degli stessi entro un periodo di 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ii) Tutte le altre informazioni pertinenti alla selezione dei campioni, di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c) *Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato*

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta degli Stati Uniti d'America o del Sudafrica, che, come risulta dal paragrafo

5.1, lettera d), del presente avviso, vengono presi in considerazione quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

d) *Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di società operante in un'economia di mercato*

Le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato, di cui al paragrafo 5.1, lettera e), del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di selezione del campione o come indicato dalla Commissione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) e riportare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata.

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea
Ufficio: J-79 — 05/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

8. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure provvisorie possono essere imposte entro e non oltre nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Avviso relativo al dazio compensativo e al dazio antidumping in vigore nei confronti delle importazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l'altro, dell'India: cambiamento d'indirizzo di una società soggetta ad un'aliquota di dazio compensativo e di dazio antidumping individuale

(2002/C 189/08)

Le importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l'altro, dell'India sono soggette ad un dazio compensativo definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2597/1999 ⁽¹⁾ del Consiglio e ad un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 1676/2001 ⁽²⁾.

Jindal Polyester Limited, una società con sede in India, le cui esportazioni nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato sono soggette, ai sensi dei regolamenti suindicati, ad un'aliquota di dazio compensativo individuale del 7,0 % e ad un'aliquota di dazio antidumping individuale dello 0 % ha informato la Commissione di aver cambiato indirizzo, trasferendosi in 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India. La società ha chiesto alla Commissione di confermarle che il cambiamento d'indirizzo non altera il diritto della società a beneficiare delle aliquote di dazio individuali ad essa applicate quando si trovava al precedente indirizzo.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite; esse dimostrano che tutte le attività della società connesse alla fabbricazione, alle vendite e alle esportazioni di fogli di polietilene tereftalato non sono interessate dal cambiamento d'indirizzo. La Commissione conclude pertanto che il cambiamento d'indirizzo non incide in alcun modo sulle risultanze dei regolamenti (CE) n. 2597/1999 e (CE) n. 1676/2001. In assenza di modifiche di situazione sostanziali, l'indirizzo di Jindal Polyester Limited riportato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2597/1999 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1676/2001 è modificato in 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India.

Il codice addizionale Taric A030 già attribuito a Jindal Polyester Limited quando si trovava al precedente indirizzo resta di applicazione.

⁽¹⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.